

XVI LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE	<i>Pag.</i>	3
GIUNTA DELLE ELEZIONI	»	7
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	8
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	22
FINANZE (VI)	»	29
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	44
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	45
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	52
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	56
AGRICOLTURA (XIII)	»	61
<i>INDICE GENERALE</i>	»	71

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Popolo della Libertà: PdL; Partito Democratico: PD; Lega Nord Padania: LNP; Unione di Centro: UdC; Italia dei Valori: IdV; Misto: Misto; Misto-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MpA-Sud; Misto-Minoranze linguistiche: Misto-Min.ling.; Misto-Liberal Democratici-MAIE: Misto-LD-MAIE; Misto-Repubblicani, Regionalisti, Popolari: Misto-RRP.

PAGINA BIANCA

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

S O M M A R I O

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Conversione in legge del decreto-legge legge 25 settembre 2009, n. 134, recante disposizioni urgenti per garantire la continuità del servizio scolastico ed educativo per l'anno 2009-2010. C. 2724 Governo (Parere alla Commissione XI) (*Esame e conclusione. Parere con osservazione*) 3

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO

Giovedì 1° ottobre 2009. — Presidenza del presidente Lino DUILIO. — Interviene il sottosegretario di Stato all'istruzione, università e ricerca, Giuseppe Pizza.

La seduta comincia alle 9.10.

Conversione in legge del decreto-legge legge 25 settembre 2009, n. 134, recante disposizioni urgenti per garantire la continuità del servizio scolastico ed educativo per l'anno 2009-2010.

C. 2724 Governo.

(Parere alla Commissione XI).

(*Esame e conclusione. Parere con osservazione*).

Il Comitato inizia l'esame del disegno di legge in titolo.

Pino PISICCHIO, *relatore*, premette che la propria proposta di parere reca un unico rilievo concernente l'esigenza di abrogare espressamente una disposizione (contenuta nell'articolo 53 della legge n. 312 del 1980), che oltre ad apparire incompatibile con la previsione recata dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge, è

stata negli ultimi tempi oggetto di contenzioso giudiziario.

Al riguardo desidera svolgere alcune considerazioni. Alcune recenti sentenze del giudice del lavoro hanno infatti ritenuto non solo la perdurante vigenza del suddetto articolo 53, ma anche la sua applicabilità ai docenti non di ruolo con incarico annuale, in tal modo riconoscendo ai ricorrenti il diritto alla maturazione degli scatti biennali previsti dallo stesso articolo. Da ciò l'opportunità di segnalare alla Commissione competente per il merito l'esigenza di approfondire la problematica ed eventualmente abrogare espressamente la disposizione della legge n. 312 del 1980, per un'elementare esigenza di coerenza e chiarezza nell'ambito dell'ordinamento giuridico, presupposto indispensabile per evitare l'ulteriore insorgere di contenzioso.

Aggiunge anche che – come si evince dalla relazione illustrativa del provvedimento – la disciplina proposta si iscrive in un contesto attuativo della normativa comunitaria in materia di divieto di discriminazione dei lavoratori a tempo determinato rispetto a quelli a tempo indeterminato. In particolare, l'intento del legislatore sarebbe quello di dare applicazione ai principi normativi comunitari e segnatamente a quelli desumibili dalla direttiva 1999/70/CE, che ammette trattamenti dif-

ferenziati allorché questi si giustificino per ragioni oggettive. Al riguardo, avverte l'obbligo di ricordare che la citata direttiva europea è già stata recepita nell'ordinamento nazionale con il decreto legislativo n. 368 del 2001, senza peraltro che in esso fosse esplicitata alcuna deroga *ad hoc* per il personale non di ruolo della scuola. Inoltre, la recente giurisprudenza comunitaria ha affermato che una disparità di trattamento può essere ritenuta giustificata unicamente dalla sussistenza di elementi precisi e concreti che contraddistinguono il rapporto di impiego, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, e quindi non solo e non tanto perché prevista da una disposizione legislativa o regolamentare di uno Stato membro.

Illustra quindi la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 2724 e rilevato che:

esso reca un unico articolo dal contenuto puntuale, in quanto concerne l'utilizzo del personale docente e non docente con contratti a tempo determinato per l'anno scolastico 2009-2010, cui si connette la previsione che, a regime, esclude che i suddetti contratti possano trasformarsi in rapporti di lavoro a tempo indeterminato ovvero consentire di maturare anzianità utile ai fini retributivi;

nel disciplinare le modalità di assegnazione delle supplenze per il personale docente ed amministrativo, il provvedimento, al comma 2, opera un'esplicita « deroga alle disposizioni contenute nella legge 3 maggio 1999, n. 124 e nei regolamenti attuativi », senza tuttavia richiamare espressamente l'articolo 4 della medesima legge, che risulta appunto essere la disposizione oggetto di deroga, né gli estremi dei regolamenti ministeriali adottati in attuazione del medesimo articolo 4 (ed in particolare il decreto ministeriale 25 maggio 2000, n. 201, il decreto ministeriale 13 dicembre 2000, n. 430 e il decreto ministeriale 13 giugno 2007, n. 131); al ri-

guardo, l'articolo 13-*bis* della legge n. 400 del 1988 (introdotto dalla recente legge n. 69 del 2009 e recante la rubrica « Chiarezza dei testi normativi ») prevede invece che « Il Governo, nell'ambito delle proprie competenze, provvede a che: a) ogni norma che sia diretta a sostituire, modificare o abrogare norme vigenti ovvero a stabilire deroghe indichi espressamente le norme sostituite, modificate, abrogate o derogate; (...) »;

esso non è infine provvisto della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN), né della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), in difformità con quanto prescritto dal recente « regolamento recante disciplina attuativa dell'analisi dell'impatto della regolamentazione » (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 settembre 2008, n. 170), che pure consente che taluni atti siano esentati dalla suddetta relazione; secondo l'articolo 9, comma 3, del citato regolamento, in questi casi, « la relazione illustrativa contiene il riferimento alla disposta esenzione e alle sue ragioni giustificative e indica sinteticamente la necessità ed i previsti effetti dell'intervento normativo sulle attività dei cittadini e delle imprese e sull'organizzazione e sul funzionamento delle pubbliche amministrazioni, dando conto della eventuale comparazione di opzioni regolatorie alternative », elementi che non sono invece rinvenibili nella relazione di accompagnamento;

alla luce dei parametri stabiliti dagli articoli 16-*bis* e 96-*bis* del Regolamento osserva quanto segue:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

al comma 1 – ove si novella l'articolo 4 della legge n. 124 del 1999 al fine di introdurre in esso la previsione secondo cui « i contratti a tempo determinato (...) non possono in alcun caso (...) consentire la maturazione di anzianità utile ai fini retributivi prima dell'immissione in ruolo » – dovrebbe valutarsi l'opportunità di abrogare esplicitamente la disposizione

contenuta nell'articolo 53 della legge n. 312 del 1980 (peraltro di dubbia vigenza nell'attuale quadro normativo), che appare invece riconoscere al personale docente non di ruolo la maturazione dell'anzianità a fini retributivi. »

Roberto ZACCARIA reputa opportuno sfruttare la partecipazione di un membro dell'Esecutivo ad una seduta del Comitato – evenienza non ricorrente – per rivolgere uno specifico quesito al rappresentante del Governo. Si riferisce all'assenza delle relazioni AIR e ATN, anche per provvedimenti di contenuto estremamente puntuale. La suddetta carenza, opportunamente evidenziata dal relatore, non è nuova e anzi continua ad alimentare un rilievo ormai ricorrente, anche se purtroppo inascoltato, del Comitato per la legislazione.

Osserva anzi che, proprio a partire dal regolamento dell'11 settembre 2008, la possibilità di rinvenire provvedimenti corredati di relazioni tecniche è divenuta sempre più rarefatta. Senza considerare che il medesimo regolamento prevede esenzioni, purché ne vengano esplicitate le motivazioni, circostanza che tuttavia non si è mai verificata. Stante tale situazione, appare pertanto in qualche modo giustificato chiedersi se non sia paradossalmente preferibile provvedere all'abrogazione del suddetto regolamento piuttosto che dover riscontrare costantemente la violazione di norme che il Governo stesso si è dato.

A suo avviso, invece, trattasi di elementi istruttori estremamente preziosi, qualora forniti al Parlamento, e quindi da valorizzare, anche perché, per quanto a sua conoscenza, esiste tra i funzionari degli uffici legislativi dei ministeri la giusta sensibilità nonché la occorrente disponibilità a predisporli.

Al riguardo, prega quindi il rappresentante del Governo di farsi carico della problematica suesposta e di assumere le informazioni necessarie per individuare le cause di questo inadempimento, al fine di porvi rimedio.

Quanto alla proposta di parere, condivide l'impostazione del relatore, il quale ha giustamente evidenziato l'esigenza di un approfondimento e chiarimento tecnico, atteso che, con l'entrata in vigore dell'articolo 1, comma 1, vengono formalmente a sussistere nell'ordinamento due discipline di contenuto diametralmente opposto. Rimane ovviamente sullo sfondo la questione della compatibilità con norme e principi di rango superiore, sia di ordine costituzionale che comunitario, della nuova disciplina proposta, che viene ad incidere su diritti ed aspettative di lavoratori assoggettati da anni a condizioni di precariato estremo, in quanto essa coinvolge valutazioni di altra natura, che esulano dalle competenze proprie del Comitato.

Il sottosegretario di Stato Giuseppe PIZZA dichiara di condividere l'esigenza di cancellare espressamente disposizioni qualora esse siano in contrasto con il nuovo dettato normativo, ed anche ove esse si rivelino implicitamente già abrogate. Prende atto, quindi, dei rilievi espressi nel parere e dell'invito dell'onorevole Zaccaria di approfondire il massimo sforzo nella redazione delle relazioni tecniche che devono corredare i provvedimenti approvati dal Governo. Si riserva quindi di assumere le necessarie informazioni sulla problematica evidenziata, al fine di assumere le conseguenti iniziative per quanto rientra nella propria responsabilità.

Lino DUILIO, *presidente*, rileva come gli interventi nel dibattito abbiano evidenziato una problematica che ha un duplice risvolto. Infatti, da un lato viene in rilievo l'opportunità di precisare l'impatto che la norma introdotta nel primo comma dell'articolo produce nell'ordinamento, e segnatamente l'esigenza di esplicitarne gli eventuali effetti abrogativi su disposizioni piuttosto risalenti e addirittura di dubbia vigenza. Tale questione è adeguatamente evidenziata nel parere illustrato dal relatore.

Vi è però anche una ulteriore valutazione da compiere e che deve essere rimessa esclusivamente all'attenzione della

Commissione referente. Su un piano squisitamente di merito e di giustizia sostanziale, infatti, si manifesta l'opportunità di verificare gli effetti della nuova disciplina sul concreto trattamento giuridico e retributivo del personale precario della scuola, a suo avviso non pienamente rispondente al principio di non discriminazione come interpretato dalla Corte di giustizia delle

Comunità europee nella sentenza del 13 settembre 2007, che viene opportunamente citata nella relazione di accompagnamento al decreto-legge in esame.

Il Comitato approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 9.25.

GIUNTA DELLE ELEZIONI

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE PER LE INCOMPATIBILITÀ, LE INELEGGIBILITÀ E LE DECADENZE	7
---	----------

COMITATO PERMANENTE PER LE INCOMPATIBILITÀ, LE INELEGGIBILITÀ E LE DECADENZE

Giovedì 1° ottobre 2009.

Il Comitato, che si è riunito dalle 8.55 alle 9.20, ha proceduto all'audizione del deputato Paolo Corsini nell'ambito dell'istruttoria in contraddittorio ai fini del giudizio sulla ineleggibilità.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Sui lavori della Commissione	8
Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno dell'Arabia Saudita per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Riad il 13 gennaio 2007. C. 2718 Governo, approvato dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	10
Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno Hascemita di Giordania per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta ad Amman il 16 marzo 2004. C. 2719 Governo, approvato dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	12
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Emirati Arabi Uniti relativo alla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Dubai il 13 dicembre 2003. C. 2552 Governo, approvato dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	13

INTERROGAZIONI:

5-01716 Corsini: Su un caso di sottrazione internazionale di minore in Indonesia	15
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	18
5-01835 Narducci: Sulla ristrutturazione della rete diplomatico-consolare	15
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	19
5-01507 Froner: Sul disastro aereo dell'Airbus Air France del 31 luglio 2009	16
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	20

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	16
---	----

COMITATO PERMANENTE SUI DIRITTI UMANI.

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulle violazioni dei diritti umani nel mondo.	
Audizione di Estela Carlotto, Presidente dell'Associazione <i>Abuelas de Plaza de Mayo</i> , e di Remo Carlotto, presidente della Commissione diritti umani della Camera dei deputati della Repubblica Argentina (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	16
<i>ERRATA CORRIGE</i>	17

SEDE REFERENTE

Giovedì 1° ottobre 2009. — Presidenza del presidente Stefano STEFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri, Stefania Gabriella Anastasia Craxi.

La seduta comincia alle 8.

Sui lavori della Commissione.

Stefano STEFANI, *presidente*, comunica che, a seguito della riunione del 23 settembre 2009 dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, è stato predisposto il seguente programma

dei lavori della Commissione per il periodo ottobre-novembre 2009:

Ottobre 2009

Sede referente:

Disposizioni concernenti le missioni all'estero svolte dal personale appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare (*Commissioni riunite III e IV*) C. 1213 Cirielli, C. 1820 Garofani e C. 2605 Di Stanislao.

Istituzione del Fondo per il finanziamento del Fondo globale per la lotta contro l'AIDS, la tubercolosi e la malaria C. 1514 Barbi.

Ratifica ed esecuzione dei Protocolli di attuazione della Convenzione internazionale per la protezione delle Alpi, con annessi, fatta a Salisburgo il 7 novembre 1991 C. 2451 Governo, approvato dal Senato.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno (*Commissioni riunite II e III*) C. 2326 Governo.

Differimento del termine di scadenza dell'incarico all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) per l'attuazione del programma di aiuto alimentare dell'Unione europea in favore dei Paesi in via di sviluppo, di cui all'articolo 3 della legge 29 dicembre 2000, n. 413 C. 2300 Delfino.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Emirati Arabi Uniti relativo alla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Dubai il 13 dicembre 2003 C. 2552 Governo.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno dell'Arabia Saudita per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e prevenire le evasioni

fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Riad il 13 gennaio 2007 C. 2718 Governo.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno Hascemita di Giordania per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta ad Amman il 16 marzo 2004 C. 2719 Governo.

Adesione della Repubblica italiana al Protocollo di modifica della Convenzione del 1976 sulla limitazione della responsabilità in materia di crediti marittimi, adottato a Londra il 2 maggio 1996, nonché delega al Governo per la sua attuazione (*Commissioni riunite II e III*) C. 2720 Governo.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri da un lato, e la Confederazione svizzera, dall'altro, per lottare contro la frode ed ogni altra attività illecita che leda i loro interessi finanziari, con atto finale, processo verbale e dichiarazioni, fatto a Lussemburgo il 26 ottobre 2004 C. 2723 Governo.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui trasporti aerei tra la Comunità europea e gli Stati membri, da una parte, e gli Stati Uniti d'America, dall'altra, fatto a Bruxelles il 25 aprile 2007 e a Washington il 30 aprile 2007 C. 2721 Governo.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Moldova sulla cooperazione nel campo della difesa, fatto a Roma il 6 dicembre 2006 (S. 1756 Governo).

Comunicazioni del Governo:

Sul Consiglio europeo dell'ottobre 2009 (*Commissioni riunite III e XIV C.-S.*).

Missioni all'estero:

Missione del Presidente della Commissione presso il Congresso del Regno di Spagna (Madrid, 15 ottobre 2009).

Riunione delle Commissioni affari esteri dei Parlamenti dell'Unione europea sul Partenariato Orientale (Stoccolma, 20-21 ottobre 2009).

Incontro congiunto con la Commissione consiliare permanente affari esteri della Repubblica di San Marino (San Marino, 28-29 ottobre 2009).

Novembre 2009

Sede referente:

Modifica all'articolo 2 della legge 29 ottobre 1997, n. 374, in materia di messa al bando delle munizioni a grappolo C. 1148 Narducci.

Disposizioni concernenti il procedimento per la ratifica dei trattati internazionali C. 2107 Maran.

Seguito dell'esame dei provvedimenti non conclusi.

Provvedimenti di bilancio 2010.

Missioni all'estero:

Marocco, Indonesia, Malesia e Vietnam.

Visite di delegazioni:

Commissione Esteri della Duma di Stato della Federazione russa.

Commissione Esteri del Parlamento dell'Estonia.

Fa presente, quindi, che il programma potrà essere integrato e aggiornato con l'esame di ulteriori provvedimenti, in relazione alla valutazione della loro urgenza e conformemente alle valutazioni che l'Ufficio di presidenza assumerà nel corso dei mesi di riferimento del programma medesimo; le modalità di attuazione del programma saranno definite mediante i calendari dei lavori della

Commissione, aggiornati con cadenza settimanale dall'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi. Avverte che saranno, inoltre, iscritti all'ordine del giorno: i disegni di legge di conversione di decreti-legge; gli atti del Governo sui quali la Commissione sia chiamata ad esprimere un parere; lo svolgimento di interrogazioni in Commissioni e di eventuali risoluzioni nel frattempo segnalate; lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata; i progetti di legge assegnati in sede consultiva, sollecitati dalle Commissioni di merito. Ricorda infine che le indagini conoscitive in corso proseguiranno secondo i rispettivi programmi, così come le attività dei Comitati permanenti.

La Commissione prende atto.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno dell'Arabia Saudita per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Riad il 13 gennaio 2007. C. 2718 Governo, approvato dal Senato.

(Esame e rinvio).

Stefano STEFANI, *presidente e relatore*, segnala che l'accordo sottoposto all'esame della Commissione rientra nella tipologia di convenzioni internazionali finalizzate ad evitare la duplicazione di imposizione sugli stessi fenomeni economico-produttivi. Questi accordi sono in larga misura definiti sulla base di un modello di convenzione-tipo predisposto a partire dagli anni Sessanta dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), che è stato più volte aggiornato. La Convenzione e l'annesso Protocollo, firmati a Riad il 13 gennaio 2007, pongono le basi per una più proficua collaborazione economica tra Italia e Arabia Saudita, rendendo possibile un'equa distribuzione del prelievo fiscale tra lo Stato in cui viene prodotto un reddito e lo Stato di residenza dei beneficiari dello stesso. L'accordo trae giustificazione dal fatto che i

rapporti commerciali italo-sauditi rappresentano un elemento chiave del nostro rapporto con l'Arabia Saudita. L'intesa per evitare le doppie imposizioni costituisce pertanto un fondamentale strumento giuridico per consolidare le nostre relazioni commerciali.

Sottolinea che recenti dati comparativi raccolti dall'Ambasciata d'Italia a Riad con la collaborazione delle ambasciate dell'Unione europea in Arabia Saudita mostrano che l'Italia occupa il primo posto in termini di interscambio commerciale totale nel 2007 con i Paesi dell'Unione europea. Circa il 17 per cento del totale dell'interscambio commerciale saudita con l'Europa avviene con l'Italia. Nel 2008 si è registrato un ulteriore incremento del volume complessivo, pari al 13,3 per cento, per un totale di 7,54 miliardi di euro a fronte di 6,65 miliardi del 2007.

La Convenzione, costituita da 31 articoli e da un Protocollo aggiuntivo, mantiene la struttura fondamentale del modello dell'OCSE; essa si applica tanto all'imposizione sul reddito quanto a quella sul patrimonio, profilo quest'ultimo presente oggi solo nella legislazione fiscale saudita. Particolare rilievo assumono gli articoli da 6 a 22 che trattano dell'imposizione sui redditi: in particolare, i redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae da beni immobili situati nell'altro Stato sono imponibili in quest'ultimo Stato (articolo 6), mentre gli utili di imprese sono imponibili nello Stato di residenza dell'impresa (articolo 7), a meno che questa non svolga la sua attività nell'altro Stato contraente mediante una stabile organizzazione ivi situata, nel qual caso gli utili saranno imponibili in quest'ultimo, ma solo nella misura in cui derivino da detta stabile organizzazione. I dividendi societari sono disciplinati dall'articolo 10: essi sono imponibili in linea di principio solo nello Stato di residenza del beneficiario (ma sono previste eccezioni in casi determinati), così come i redditi derivanti da crediti (articolo 11) e i canoni (articolo 12). Lo Stato in cui tali redditi sono prodotti potrà comunque prelevare sui dividendi un'imposta, rispettivamente non

superiore al 5 per cento dell'ammontare lordo per partecipazioni societarie non inferiori al 25 per cento e non superiore al 10 per cento nelle altre fattispecie.

Gli articoli da 25 a 29 regolano lo scambio di informazioni tra le rispettive autorità, per facilitare l'applicazione della Convenzione, nel rispetto tuttavia delle proprie legislazioni interne, dei limiti da queste posti alla diffusione di tali informazioni, del segreto industriale, commerciale o professionale, nonché del fondamentale interesse del mantenimento dell'ordine pubblico nei due paesi.

Per quanto concerne il disegno di legge di ratifica, esso consta di quattro articoli: i primi due, come di consueto, recano rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica della Convenzione e l'ordine di esecuzione. L'articolo 3 è infine dedicato alla copertura finanziaria degli oneri connessi con l'applicazione della Convenzione, quantificati in 266.000 euro a partire dal 2010: tali somme si rinvengono mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 della legge n. 170 del 1997, che ha autorizzato la ratifica della Convenzione ONU del 1994 sulla lotta alla desertificazione.

In conclusione auspica una considerazione favorevole da parte della Commissione sul provvedimento in titolo.

Il sottosegretario Stefania Gabriella Anastasia CRAXI segnala l'urgenza di procedere alla ratifica del provvedimento in esame in considerazione di imminenti scadenze nel quadro degli intensi rapporti di collaborazione di natura economica tra Italia e Arabia Saudita.

Stefano STEFANI, *presidente e relatore*, avverte che, nessun altro chiedendo di intervenire, è concluso l'esame preliminare del provvedimento, che sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri. Come di consueto, se non vi sono specifiche segnalazioni da parte dei Gruppi, si intende che si sia rinunciato al termine per la presentazione degli emendamenti. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno Hascemita di Giordania per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta ad Amman il 16 marzo 2004.

C. 2719 Governo, approvato dal Senato.

(Esame e rinvio).

Stefano STEFANI, *presidente e relatore*, osserva che anche questo accordo rientra nella tipologia di convenzioni internazionali finalizzate ad una evitare la duplicazione di imposizione sul reddito e sul patrimonio e riprende largamente la convenzione-tipo predisposta a partire dagli anni Sessanta dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), più volte modificata ed aggiornata. La Convenzione e l'annesso Protocollo, firmati ad Amman il 16 marzo 2004, pongono le basi per una più proficua collaborazione economica tra Italia e Giordania rendendo possibile un'equa distribuzione del prelievo fiscale tra lo Stato in cui viene prodotto un reddito e lo Stato di residenza dei beneficiari dello stesso.

Sottolinea che la prospettiva di un consolidamento delle relazioni economico-commerciali è stata del resto uno dei temi-chiave dei colloqui con le autorità giordane che, come ricorderanno i colleghi Boniver e Orlando, la Commissione ha avuto nel corso di una recente missione ad Amman.

Attualmente la presenza economica italiana in Giordania si caratterizza più sotto il profilo commerciale che sotto quello degli investimenti produttivi. La bilancia commerciale bilaterale è tradizionalmente favorevole all'Italia. Le nostre esportazioni ammontano ad oltre il 90 per cento del valore complessivo dell'interscambio. L'interscambio italo-giordano, che nel 2007 ha toccato il valore di 427 milioni di euro, ha visto negli ultimi anni una crescita lenta ma costante delle nostre esportazioni, con un forte saldo attivo a favore dell'Italia, pari nel 2007 a 375 milioni di euro.

L'Italia si mantiene saldamente al secondo posto tra i Paesi dell'Unione euro-

pea, dopo la Germania che ha però un export di oltre il doppio superiore al nostro e prima, in ordine decrescente, di Francia, Ungheria e Paesi Bassi.

Anche in questo caso le disposizioni di maggior rilievo sono introdotte dagli articoli da 6 a 22 che trattano dell'imposizione sui redditi: in particolare, i redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae da beni immobili situati nell'altro Stato sono imponibili in quest'ultimo Stato (articolo 6), mentre gli utili di imprese sono imponibili nello Stato di residenza dell'impresa (articolo 7) a meno che questa non svolga la sua attività nell'altro Stato contraente mediante una stabile organizzazione ivi situata, nel qual caso gli utili saranno imponibili in quest'ultimo, ma solo nella misura in cui derivino da detta stabile organizzazione. Per quanto riguarda i dividendi societari (articolo 10), sono imponibili in linea di principio solo nello Stato di residenza del beneficiario (ma sono previste eccezioni in casi determinati), così come gli interessi (articolo 11) e le *royalties* (articolo 12): lo Stato in cui tali redditi sono prodotti potrà comunque prelevare su detti cespiti un'imposta non superiore al 10 per cento dell'ammontare lordo. Anche per ciò che concerne i redditi da professione indipendente (articolo 14) o da lavoro subordinato (articolo 15), il criterio per l'imputazione della loro tassazione sta nella prevalente esplicazione dell'attività in oggetto, se nello Stato di residenza o nell'altro Stato.

All'articolo 23 vengono invece definiti i metodi per evitare le doppie imposizioni: la scelta cade sul credito d'imposta, in accordo con tutte le altre Convenzioni negoziate dall'Italia nella stessa materia.

Agli articoli da 24 a 28 si prevede lo scambio di informazioni tra le rispettive autorità, per facilitare l'applicazione della Convenzione, nel rispetto tuttavia delle proprie legislazioni interne, dei limiti da queste posti alla diffusione di tali informazioni, del segreto industriale, commerciale o professionale, nonché del fondamentale interesse del mantenimento dell'ordine pubblico nei due Paesi.

Passando al disegno di legge di ratifica, esso consta di tre articoli, recanti, il primo, l'autorizzazione alla ratifica della Convenzione italo-giordana sulle doppie imposizioni, il secondo l'ordine di esecuzione ed il terzo l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica, fissata per il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Diversamente da alcuni analoghi casi recenti, l'autorizzazione alla ratifica della Convenzione italo-giordana sulle doppie imposizioni non comporta oneri a carico del bilancio dello Stato, giacché si presume — in base alla relazione tecnica che accompagna il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica (A.S. 1554) — che l'attuazione della Convenzione determini effetti trascurabili sulla finanza pubblica italiana. Di conseguenza, il disegno di legge non reca alcuna norma di copertura finanziaria.

In conclusione, auspica il celere *iter* del provvedimento, anche in vista della visita di Stato che il Re di Giordania effettuerà in Italia prossimamente.

Il sottosegretario Stefania Gabriella Anastasia CRAXI, associandosi alle parole del presidente Stefani in merito alle ragioni di natura istituzionale che incoraggiano una sollecita approvazione del disegno di legge, sottolinea che la Giordania è un Paese chiave nella regione mediorientale per il suo specifico contributo di moderazione e di attivismo rispetto ai difficili problemi che affliggono l'area. Rappresentando per l'Italia un ponte di dialogo con gli altri Paesi del Medio Oriente, la Giordania costituisce un polo di attrazione per le imprese del nostro Paese chiamate a dare il proprio contributo nella realizzazione di opere infrastrutturali. Infine, osserva che l'opportunità di promuovere la sollecita entrata in vigore del provvedimento deriva dalla necessità di tenere conto del quadro competitivo in cui la Convenzione si pone, alla luce della sigla di un analogo accordo tra la Giordania e gli Stati Uniti.

Stefano STEFANI, *presidente e relatore*, avverte che, nessun altro chiedendo di

intervenire, è concluso l'esame preliminare del provvedimento, che sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri. Come di consueto, se non vi sono specifiche segnalazioni da parte dei Gruppi, si intende che si sia rinunciato al termine per la presentazione degli emendamenti. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Emirati Arabi Uniti relativo alla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Dubai il 13 dicembre 2003.

C. 2552 Governo, approvato dal Senato.

(Esame e rinvio).

Stefano STEFANI, *presidente e relatore*, ricorda che l'Accordo tra Italia ed Emirati Arabi Uniti sulla cooperazione nel settore della difesa si inserisce nel quadro degli accordi di cooperazione in campo militare per favorire il processo di ammodernamento dello strumento militare, dando altresì un impulso allo sviluppo dell'industria della difesa. A riprova di ciò, nella relazione illustrativa del disegno di legge di ratifica, si sottolinea come la conclusione di intese internazionali in questo particolare settore acquista una speciale valenza politica, in considerazione degli interessi di tipo strategico e degli obiettivi di stabilità perseguiti dal nostro paese, soprattutto in determinate aree geopolitiche particolarmente nevralgiche, come quella mediorientale, in cui sono situati gli Emirati Arabi Uniti. Segnala che, dal punto di vista strutturale, l'Accordo si compone di un breve preambolo e di dodici articoli e che in generale esso è largamente modulato su altre intese bilaterali, nel settore della difesa, già esaminate da questa Commissione. In particolare, l'articolo 3 elenca le questioni su cui le Parti intendono attuare gli obiettivi stabiliti dall'accordo: attività di addestramento, esportazione e importazione di armamenti, industria della difesa (ma anche « altri materiali » — non meglio specificati — e « ricerca scientifica »), sanità e

sport militare, operazioni umanitarie e di *peace-keeping*, questioni ambientali in relazione alle attività militari, e ogni altro settore che le Parti vogliano successivamente concordare. La cooperazione fra le Parti si avvarrà di diversi strumenti, tra i quali: visite ufficiali e riunioni, scambi di visite a navi, aerei e unità militari delle due Parti, corsi di addestramento e manovre militari (articolo 4). Particolare rilievo assume l'articolo 5 che disciplina la promozione degli scambi di materiali d'armamento in un'ampia gamma di tipologie aeree e terrestri, inclusi i relativi munizionamenti, nonché i sistemi tecnologici di comunicazione e per la guerra elettronica. Tali scambi potranno avvenire per opera delle due Amministrazioni statali competenti, o anche di privati debitamente autorizzati.

Osserva che nella relazione illustrativa del Governo viene indicato che il predetto articolo 5 costituisce un'«apposita intesa governativa», ai sensi della legge 9 luglio 1990, n. 185, che disciplina l'esportazione dei materiali di armamento. Segnala quindi al rappresentante del Governo che in più occasioni, e da ultimo nell'esame di un analogo disegno di legge relativa all'Arabia Saudita, la Commissione ha evidenziato l'illegittimità di tale equiparazione, ricevendo peraltro il consenso del Governo stesso. Nella certezza, quindi, che tale brano della relazione illustrativa sia solo per errore rimasto nel testo, ritiene opportuna una riaffermazione del principio generale concordato tra Governo e Parlamento.

Con riferimento all'articolo 7, osserva che le violazioni della disciplina militare commesse sul territorio del Paese ospitante, sia da personale della parte inviante che da personale della stessa parte ospitante, saranno trattate da una Commissione d'inchiesta congiunta. L'articolo 8 disciplina un altro profilo delicato dell'Accordo quale il trattamento di informazioni, documenti e materiali che le Parti potranno scambiarsi nello svolgimento delle attività di cooperazione militare.

Ricorda che la vigente normativa di settore, posta dalla citata legge n. 185 del

1990, e dal connesso regolamento di attuazione (decreto del Presidente del Consiglio di ministri 14 gennaio 2005, n. 93) prevede l'impegno «a non riesportare il materiale acquisito a Paesi terzi senza il preventivo benestare del Paese cedente». L'articolo 8 dell'Accordo in esame prevede invece che, sulla base di «intese tra le parti», si possa derogare a tale principio. Risulta quindi necessario un chiarimento da parte del Governo circa la compatibilità della norma pattizia con la legge n. 185 del 1990.

Rileva che il disegno di legge di ratifica in esame – già adottato dal Senato alla fine della XIV legislatura – ed approvato dall'altro ramo del Parlamento il 24 giugno scorso, contiene, accanto alle consuete previsioni riguardanti l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo, una norma sulla copertura degli oneri finanziari derivanti dall'attuazione del provvedimento, pari a 8.510 euro annui a decorrere dal 2009. Avverte infine che rispetto al testo approvato dal Senato, si rende necessaria la correzione di un errore meramente formale riguardante la formulazione dell'articolo 10 che, limitatamente alla sua versione inglese in possesso della parte italiana, non includeva il comma C, riguardante il diritto di denuncia dell'accordo: tale comma è invece regolarmente incluso nella versione originale in italiano ed in quella in possesso della parte emiratina. Conformemente all'articolo 79, lettera a), della Convenzione di Vienna del 1969 sul diritto dei trattati, il Ministero degli affari esteri ha già provveduto alla correzione dell'errore materiale in data 2 settembre 2009, per cui risulta indispensabile un emendamento all'articolato del disegno di legge al fine di sanare la discrasia testuale.

Il sottosegretario Stefania Gabriella Anastasia CRAXI sottolinea l'eccezionale rilevanza dell'accordo in titolo sul piano politico e militare, oltre che per le industrie italiane. Evidenza pertanto l'urgenza di procedere all'approvazione del disegno di legge anche al fine di tutelare il personale militare italiano. Segnala, infine, che a partire dallo scambio degli strumenti

di ratifica i due Governi inizieranno a rinegoziare l'accordo ormai da aggiornare in più parti, essendo trascorsi quasi sei anni dalla sua sottoscrizione. Condivide, infine, l'opportunità che il testo del disegno di legge sia adeguatamente corretto nel senso segnalato dal relatore.

Stefano STEFANI, *presidente e relatore*, nessun altro chiedendo di intervenire, con il consenso dei gruppi, stabilisce che il termine per la presentazione degli emendamenti resti fissato a martedì 6 ottobre alle ore 12. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 8.30.

INTERROGAZIONI

Giovedì 1° ottobre 2009. — Presidenza del presidente Stefano STEFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri, Stefania Gabriella Anastasia Craxi.

La seduta comincia alle 8.30.

Stefano STEFANI, *presidente*, in ragione di altri impegni parlamentari dei deputati interroganti, propone che gli atti ispettivi all'ordine del giorno siano trattati nel seguente ordine: 5-01716, 5-01835, 5-01507.

La Commissione conviene.

5-01716 Corsini: Su un caso di sottrazione internazionale di minore in Indonesia.

Il sottosegretario Stefania Gabriella Anastasia CRAXI, nel farsi personalmente carico di quanto sarà possibile esperire per la positiva soluzione della questione segnalata con l'interrogazione, risponde nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Paolo CORSINI (PD), replicando, si dichiara soddisfatto dalla risposta illustrata dal sottosegretario Craxi anche in considerazione all'impegno personale che ella

ha voluto annunciare per un esito il più possibile positivo della difficile situazione. Sottolinea come la complessa e anomala vicenda rappresenti in modo simbolico la complessità delle relazioni umane in un mondo globale segnato da imponenti fenomeni migratori da un'area all'altra del pianeta e rispetto al quale gli strumenti del diritto rivelano in casi come questo tutti i propri limiti.

5-01835 Narducci: Sulla ristrutturazione della rete diplomatico-consolare.

Il sottosegretario Stefania Gabriella Anastasia CRAXI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*). Integrando gli elementi di risposta forniti, fa presente che nessuna decisione è già stata assunta da parte del Ministero degli affari esteri e che il Governo ribadisce l'impegno circa la presentazione in Parlamento di un quadro esaustivo sulle possibili riforme da introdurre.

Franco NARDUCCI, replicando, si dichiara insoddisfatto per la risposta illustrata dal sottosegretario Craxi che solo in parte riesce a sgombrare il terreno dall'allarme derivante dalle notizie di stampa, diffuse nei giorni scorsi, circa la decisione assunta dalla Farnesina e comunicata alle rappresentanze sindacali in tema di ristrutturazione della rete diplomatico-consolare. Sottolinea che il Governo non può venire meno all'impegno assunto con l'approvazione della risoluzione n. 8-00050 e che, in generale, occorre che gli interventi di riforma comportino un vero risparmio e non pregiudichino la qualità del servizio reso alle comunità degli italiani all'estero. Osserva che le informazioni relative alla situazione in Germania, primo interlocutore commerciale del nostro Paese, segnalano un'incomprensibile frustrazione dell'interesse generale dell'Italia rispetto ad un'adeguata tutela dei suoi interessi, come avverrebbe nel caso di chiusura delle sedi di Saarbrücken, Norimberga o Mulhouse. A suo avviso, si dovrebbe praticare il più

possibile la scelta a favore del declassamento delle sedi, per ottenere tangibili risultati di risparmio, mantenendo invece il più possibile intatta la rete degli sportelli a disposizione dei connazionali e consentendo loro di fruirne anche al di là delle logiche dei confini statali, come nel caso di quello franco-elvetico.

5-01507 Froner: Sul disastro aereo dell'Airbus Air France del 31 luglio 2009.

Il sottosegretario Stefania Gabriella Anastasia CRAXI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Laura FRONER (PD), replicando, si dichiara insoddisfatta dalla risposta fornita dal Governo italiano, che evidenzia la necessità di un impegno più incisivo nei confronti delle autorità brasiliane al fine di fare chiarezza sulle cause del disastro aereo. Le indagini ad oggi svolte rivelano carenze e lacunosità e risvolti spiacevoli sia sul versante nazionale, con riferimento alla necessità di procedere ad un numero elevato di dichiarazioni di morte presunta, sia su quello internazionale, con riferimento ai complessi aspetti burocratici e al monitoraggio da compiere. Occorre a suo avviso operare in sinergia con il comitato dei parenti delle vittime, che si è di recente costituito, per capire se davvero la tragedia poteva essere scongiurata, come rivelerebbe un'indagine svolta da una commissione indipendente. Rivolgendo un commosso ricordo alle vittime del disastro che, insieme al collega Narducci, ha avuto l'opportunità di conoscere – ovvero i tre esponenti dell'Associazione trentini nel mondo Giovanni Battista Lenzi, Luigi Zortea e Rino Zandonai – ribadisce la necessità di un impegno fattivo per fare chiarezza ed operare per ripristinare condizioni di sicurezza nel trasporto aereo.

Stefano STEFANI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 8.50.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 8.50 alle 9.

COMITATO PERMANENTE SUI DIRITTI UMANI

INDAGINE CONOSCITIVA

Giovedì 1° ottobre 2009. — Presidenza del presidente Furio COLOMBO.

La seduta comincia alle 9.05.

**Indagine conoscitiva sulle violazioni dei
diritti umani nel mondo.**

Audizione di Estela Carlotto, Presidente dell'Associazione Abuelas de Plaza de Mayo, e di Remo Carlotto, presidente della Commissione diritti umani della Camera dei deputati della Repubblica Argentina.

(Svolgimento e conclusione).

Furio COLOMBO, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione. Introduce, quindi, l'audizione.

Estela CARLOTTO, *presidente dell'Associazione Abuelas de Plaza de Mayo*, e Remo CARLOTTO, *presidente della Commissione diritti umani della Camera dei deputati della Repubblica Argentina*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'indagine.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni Mario BARBI (PD), Fiamma NIRENSTEIN (PdL), Franco NARDUCCI (PD) e Marco FEDI (PD).

Estela CARLOTTO, *presidente dell'Associazione Abuelas de Plaza de Mayo*, e Remo CARLOTTO, *presidente della Commissione diritti umani della Camera dei deputati della Repubblica Argentina*, replicano ai quesiti posti e forniscono ulteriori precisazioni.

Furio COLOMBO, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 10.05.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 218 di mercoledì 16 settembre 2009, pagina 35, prima colonna, quinta riga, sostituire le parole « Disposizioni in materia di sicurezza pubblica » con « Istituzione del Garante nazionale per l'infanzia e l'adolescenza ».

ALLEGATO 1

Interrogazione n. 5-01716 Corsini: Su un caso di sottrazione internazionale di minore in Indonesia.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Il minore Federico Cavallin, cittadino italiano e indonesiano, nato l'11 settembre 2002 a Bandar Lampung (Indonesia) dall'unione tra il cittadino italiano Signor Francesco Cavallin e la cittadina indonesiana Damayanti Mardiana, è stato condotto in Indonesia dal padre nella primavera 2008, mentre era in corso la causa di separazione dei genitori presso il Tribunale di Treviso. Da allora non ha più fatto ritorno.

L'Indonesia non ha sottoscritto la Convenzione dell'Aja del 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori. In assenza di strumenti giuridici che consentano il rimpatrio del minore, la strada a disposizione di Damayanti Mardiana è quella di adire le Autorità giudiziarie del suo Paese anche facendo leva su quanto pronunciato in suo favore dai tribunali italiani.

Ai fini di un ritorno spontaneo di padre e figlio in Italia, l'Ambasciata d'Italia a Jakarta ha esperito ogni possibile intervento presso il Signor Cavallin che è stato

in due occasioni convocato in Sede - da ultimo lo scorso 11 settembre alla presenza del figlio.

L'Ambasciata ha altresì preso contatto con la famiglia materna indonesiana che è apparsa avere buone relazioni sia con il bambino che con il padre.

Nel corso degli incontri in Ambasciata, il connazionale si è dichiarato favorevole ad un ricongiungimento familiare a condizione, tuttavia, che la madre di Federico torni a vivere a Lampung.

L'Ambasciata, che non ha mancato di attirare l'attenzione del connazionale sulle responsabilità, anche di natura penale, derivanti dall'accertata avvenuta sottrazione del figlio, è altresì in contatto con il legale italiano della signora Damayanti Mardiana.

Il Ministero degli Affari Esteri, continuerà naturalmente a prestare la massima attenzione alla vicenda del minore Federico in stretto raccordo con l'Ambasciata d'Italia a Jakarta.

ALLEGATO 2

Interrogazione n. 5-01835 Narducci: Sulla ristrutturazione della rete diplomatico-consolare.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Il Ministero degli Affari Esteri sta procedendo agli approfondimenti necessari della prevista razionalizzazione della rete estera, laddove essa presenti aspetti di particolare complessità di natura organizzativa e logistica relativa alle sedi coinvolte nel processo.

Particolare attenzione viene posta al profilo dei servizi da erogare alla collettività italiana, che si intendono mantenere ad un livello qualitativo elevato.

Parallelamente, prosegue l'impegno della Farnesina nella realizzazione di innovative piattaforme informatiche, al fine di consentire all'intera rete consolare di *a)* aumentare il livello di produttività degli Uffici, rendendoli sempre più efficienti e rispondenti alle esigenze dei connazionali e *b)* fornire all'utenza adeguati servizi telematici a distanza.

Nelle ultime settimane, il Consiglio di Amministrazione del Ministero degli Affari Esteri ha preso nota delle linee generali della razionalizzazione e ha espresso un parere su alcuni provvedimenti che potrebbero divenire operativi a partire dal 1° dicembre 2009 (il ridimensionamento di rango per due sedi consolari) e dal 1° giugno 2010 (per gli accorpamenti di alcuni Uffici consolari).

Il Governo ribadisce l'impegno a presentare al Parlamento un quadro complessivo della prevista razionalizzazione non appena completato il processo di approfondimento in corso, così come previsto dalla risoluzione 8-00050 approvata il 21 luglio scorso.

ALLEGATO 3

**Interrogazione n. 5-01507 Froner: Sul disastro aereo dell'Airbus
Air France del 31 maggio 2009.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Il Ministero degli Affari Esteri ha seguito fin dalle primissime ore con la massima attenzione la dolorosa vicenda evocata dall'On. interrogante.

In particolare, fin dalla notizia della scomparsa dell'aeromobile, è stato attivato ogni utile contatto, anche attraverso la rete diplomatico-consolare italiana, per verificare la presenza di connazionali a bordo del velivolo, riscontrando, purtroppo, la presenza sull'aeromobile di dieci connazionali. L'Unità di Crisi ha provveduto immediatamente ad avvertire le famiglie, con le quali ha successivamente intrattenuto un intenso canale di comunicazione.

Nelle settimane successive al disastro, la Francia ha dispiegato importanti mezzi civili e militari per la ricerca dei resti dell'aereo e il recupero dei corpi delle vittime. Il sottomarino oceanografico *Emeraude* si è recato in zona fin dal 10 giugno per rintracciare le scatole nere del velivolo, mentre la nave *Mistral* e la fregata *Ventose* hanno perseguito attivamente le ricerche delle vittime coadiuvate da mezzi aerei, congiuntamente con la marina e l'aviazione brasiliana. Hanno partecipato alle ricerche anche due rimorchiatori d'altura e mezzi dotati di attrezzature specifiche.

Le operazioni di ricerca delle vittime si sono concluse ufficialmente il 26 giugno scorso.

Hanno continuato a rimanere nell'area alcuni mezzi, coordinati dalla Francia, incaricati della ricerca delle scatole nere. Il 10 luglio sono cessate le ricerche per rilevare i segnali acustici emessi dalle scatole nere, mentre il sottomarino ocea-

nografico ha continuato le sue ricerche fino al 20 agosto. Anche in questo caso, le ricerche non hanno avuto esito e il sottomarino è rientrato nella base di Dakar.

L'Ambasciata d'Italia e il Consolato Generale d'Italia a Parigi sono rimasti per tutto il tempo e restano tutt'ora in contatto con l'Ambasciatore Pierre-Jean Vandoorne, incaricato dal Governo francese di coordinare l'assistenza alle famiglie delle persone scomparse di nazionalità non francese.

Presso il nostro Consolato è inoltre possibile stabilire il domicilio dei familiari dei passeggeri italiani scomparsi, ai fini della costituzione di parte civile nell'inchiesta giudiziaria condotta dal giudice istruttore Zimmermann del Tribunal de Grande Instance di Parigi.

Il Ministero degli Esteri francese ha messo a disposizione dei familiari delle vittime del disastro un'area web presso il proprio sito <http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/>, dove una evidenza di colore rosso dal titolo «Familles AF 447» dà accesso ad informazioni ed eventuali aggiornamenti. Per ogni comunicazione, è altresì disponibile il seguente indirizzo mail: familleaf447.cdc@diplomatie.gouv.fr.

Anche la Compagnia Air France, tramite l'Ufficio di rappresentanza italiano, fornisce assistenza ai familiari delle vittime, in particolare per quanto riguarda le questioni di carattere economico-finanziario, come la copertura assicurativa, il rimpatrio delle salme, eccetera.

L'Italia è stato uno dei primi Paesi a fornire i profili genetici (DNA) dei connazionali alle autorità brasiliane impegnate nel riconoscimento dei corpi rinvenuti in

mare. Fra i 51 corpi recuperati vi sono le salme di Enzo Canaletti e Rino Zandonai, già rientrate in Italia. Il Ministero degli Affari Esteri ha inoltrato alle Procure competenti la documentazione necessaria alla produzione delle dichiarazioni di morte presunta degli altri 8 italiani coinvolti.

Purtroppo, in queste tristi circostanze, non resta che esprimere tutta la nostra solidarietà ai familiari delle vittime, prestando loro l'assistenza del caso e dimostrando loro la vicinanza delle istituzioni. Nella speranza che l'inchiesta promossa dalla magistratura francese faccia definitivamente luce su quanto accaduto.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Nota di aggiornamento al Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2010-2013. Doc. LVII, n. 2-bis (*Esame e conclusione*) 22

SEDE CONSULTIVA:

Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione sulla responsabilità civile per i danni dovuti a inquinamento da combustibile delle navi, con allegato, fatta a Londra il 23 marzo 2001, nonché norme di adeguamento all'ordinamento interno. C. 2540 Governo. (Parere alle Commissioni III e IX) (*Seguito dell'esame e conclusione - Nulla osta*) 27

SEDE REFERENTE

Giovedì 1° ottobre 2009. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Giuseppe Vegas.

La seduta comincia alle 8.30.

Nota di aggiornamento al Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2010-2013.

Doc. LVII, n. 2-bis.

(Esame e conclusione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Massimo BITONCI (LNP), *relatore*, evidenzia preliminarmente che la Nota di aggiornamento al Documento di programmazione economico-finanziaria per gli anni 2010-2013 presenta una revisione delle stime di crescita dell'Italia per l'anno in corso e per il 2010, a seguito dei primi

segnali di ripresa che si sono manifestati a livello internazionale, nei mesi estivi, dopo la grave crisi economica e finanziaria iniziata alla fine del 2007.

Rispetto alle indicazioni fornite dal Documento di programmazione economico-finanziaria per gli anni 2010-2013, la Nota di aggiornamento rileva ora come, a partire dal secondo trimestre 2009, il clima economico a livello internazionale sia migliorato, manifestando i primi segnali di stabilizzazione e di graduale ripresa.

Il miglioramento della congiuntura economica internazionale consente pertanto di delineare, per il biennio 2009-2010, uno scenario lievemente più favorevole per l'Italia rispetto al Documento di programmazione economico-finanziaria di luglio.

In particolare, per il 2009 la Nota di aggiornamento stima una riduzione del PIL del 4,8 per cento, più contenuta rispetto a quella prevista a luglio, pari al 5,2 per cento. Nel 2010, la ripresa si prospetta più consistente, con una previsione di crescita dello 0,7 per cento, di 0,2 punti percentuali superiore rispetto alle indica-

zioni di luglio. Restano invariate le stime di crescita per il periodo successivo, fissate dal Documento di programmazione economico-finanziaria di luglio al 2 per cento per il triennio 2011-2013. Si conferma pertanto che la fase critica, sulla quale il Governo sta concentrando la sua azione di risanamento, riguarda principalmente il biennio 2009-2010, prevedendosi dal 2011 in poi un ritorno ad un percorso di crescita più corrispondente alle potenzialità della nostra economia. Il 2011 è infatti anche l'anno in cui un indicatore di alta significatività sociale, quale il tasso di occupazione, torna ad essere positivo, dopo il triennio 2008-2010 fortemente critico.

Con riferimento agli andamenti della finanza pubblica, rileva che l'attenuazione della fase negativa del ciclo economico e gli interventi contenuti nella manovra di luglio – recati dalle modifiche apportate al decreto-legge n. 78 del 2009 nel corso dell'*iter* parlamentare – confermano gli obiettivi finanziari già indicati nel Documento di programmazione economico-finanziaria. A ciò ha altresì contribuito, come sottolineato dalla Relazione previsionale e programmatica per il 2010, cui la Nota di aggiornamento rinvia, anche l'andamento favorevole dei tassi di interesse, che stanno posizionandosi su livelli minori di quanto in precedenza previsto. Ciò a seguito di una sensibile riduzione dei differenziali di rendimento dei titoli di debito pubblico rispetto a quelli di riferimento. Ciò costituisce, a suo avviso, una conferma, espressa dai mercati finanziari, della validità dell'azione di contrasto alla crisi economica perseguita dal Governo.

In particolare, per il biennio 2009-2010, viene evidenziata, rispetto al Documento di programmazione economico-finanziaria di luglio, una ricomposizione dei conti pubblici a seguito di una riduzione delle entrate, compensata da una analoga contrazione delle spese – per la gran parte correlate appunto a minori oneri per interessi – che permette di mantenere inalterato l'obiettivo di indebitamento netto al 5,3 per cento per il 2009 e al 5 per cento

per il 2010, come già fissato nel Documento di programmazione economico-finanziaria.

L'insieme delle revisioni operate comporta, inoltre, una più favorevole evoluzione degli andamenti tendenziali a partire dal 2011, rispetto a quanto delineato nel Documento di programmazione economico-finanziaria, con un miglioramento dell'indebitamento netto di 0,1 punti percentuali di PIL nel 2011 e di 0,2 punti percentuali di PIL nel 2012 e nel 2013. A fine periodo l'indebitamento netto è previsto collocarsi al 3,5 per cento del PIL. La pressione fiscale, a livello tendenziale, viene rivista al 43 per cento nel 2009, al 42,5 per cento nel 2010, per poi assestarsi al 42,4 per cento negli anni successivi.

In linea con il miglioramento degli andamenti tendenziali, la Nota di aggiornamento presenta anche una revisione, della medesima entità, degli obiettivi programmatici per gli anni 2011-2013, che vengono indicati secondo un profilo più favorevole, che prevede il raggiungimento di un valore di indebitamento netto in rapporto al PIL pari a 2,2 per cento nel 2013.

Evidenzia, conclusivamente, che il miglioramento del quadro di finanza pubblica trova un importante riscontro nel rapporto debito/PIL, del quale si prevede ora, programmaticamente, una evoluzione più contenuta, con un percorso di riduzione lievemente più accentuato rispetto a quanto indicato nel Documento di programmazione economico-finanziaria, fino a raggiungere il 112,7 per cento del PIL nel 2013, in luogo del 114,1 precedentemente stimato.

Antonio BORGHESI (IdV) rileva preliminarmente che ancora una volta la Commissione bilancio è chiamata ad esaminare un provvedimento in condizioni assolutamente inappropriate, essendo previsti temi ristrettissimi per la sua discussione. Quanto al contenuto del documento, rileva che la Nota, pur a fronte di un consistente contenimento della spesa per interessi, evidenzia un drammatico andamento del debito pubblico, che non può certo attri-

buirsi alle manovre anticrisi varate dal governo, il cui impatto economico è stato estremamente contenuto. Ritiene, al riguardo, particolarmente grave la circostanza che si confermi un sensibile incremento della spesa di parte corrente, che testimonia il sostanziale fallimento della politica avviata con il decreto-legge n. 112 del 2008 e dimostra l'incapacità del Governo ad incidere sugli andamenti della spesa pubblica. Per effetto di tale mancato governo della spesa, che non consente di arginare l'incremento del debito pubblico, la Nota registra un incremento del saldo netto da finanziare, che nel 2010 sarà pari a 63 miliardi di euro.

Evidenzia, inoltre, che il documento in esame non prospetta alcun credibile intervento di politica economica in funzione anticiclica, osservando che il Governo continua pervicacemente ad ignorare la condizione economica e sociale nella quale versa il Paese. Ritiene, invece, doveroso chiedersi cosa accadrà quando si esauriranno le risorse attualmente stanziati per gli ammortizzatori sociali, in quanto mancano del tutto proposte che consentano di far fronte ai gravissimi effetti della crisi, che ha già determinato la perdita di circa quattrocentomila posti di lavoro e la chiusura di numerose attività imprenditoriali.

In questa grave situazione, a suo avviso, la Nota di aggiornamento non dovrebbe rappresentare, come invece avviene, un mero atto dovuto, che si limita ad aggravare le stime sull'andamento dell'economia e della finanza pubblica, ma dovrebbe individuare un ampio programma di interventi volti a rilanciare i consumi, in particolare attraverso un alleggerimento della pressione fiscale sulle imprese e sui lavoratori.

Massimo VANNUCCI (PD) osserva, in primo luogo, come sia doveroso salutare con favore il miglioramento delle previsioni in ordine all'andamento del prodotto interno lordo nel 2009 e nel 2010, sottolineando come siano assolutamente infondati ed offensivi i giudizi espressi dal Presidente del Consiglio dei ministri sul comportamento dell'opposizione, che è stata accusata di fare il tifo per la crisi.

Chiede, tuttavia, al rappresentante del Governo di voler chiarire le ragioni del maggiore ottimismo delle stime contenute nella Nota di aggiornamento, che comunque confermano che la riduzione del prodotto interno lordo del nostro Paese supera quella prevista per i principali Paesi non solo in Europa, ma anche nel mondo, con l'unica eccezione del Giappone, che sconta tuttavia gli effetti di una crisi assai profonda già in atto.

Ritiene, inoltre, necessario che il vicesegretario chiarisca se il miglioramento delle previsioni consenta finalmente di adottare misure in grado di contrastare efficacemente la crisi, che, se correttamente affrontata, avrebbe potuto avere un impatto assai più contenuto sul nostro sistema produttivo. Evidenzia, infatti, che in Italia al crisi del sistema bancario e finanziario non è assolutamente paragonabile a quella prodottasi in altri Paesi, anche per effetto delle prudenti politiche promosse nel settore dalla Banca d'Italia, troppo spesso ingiustamente criticata in passato, né si è assistito all'esplosione di una bolla immobiliare. A suo avviso, si è pertanto persa una grande occasione per una più efficace gestione della spesa pubblica, lasciando crescere le spese correnti, che nella legge di assestamento per il 2009 si sono incrementate di 9 miliardi di euro rispetto alle previsioni iniziali, con un conseguente sostanziale azzeramento dell'avanzo primario, anche per effetto di una insoddisfacente riduzione della spesa per interessi, dovuta, con ogni probabilità, ad una gestione incontrollata del debito pubblico.

Nel rinviare, per una più ampia panoramica di proposte alternative in materia di politica economica, alla risoluzione presentata dal proprio gruppo con riferimento al Documento di programmazione economico-finanziaria, in questa sede ritiene che debba comunque rimarcarsi la necessità di una decisa azione di sostegno ai consumi, tenuto conto della circostanza che l'Italia si colloca solo al ventisettesimo posto nella graduatoria internazionale del potere di acquisto delle famiglie e che da ormai venti mesi si assiste ad un continuo

declino dei consumi. In questa ottica, ricordando che politiche assai efficaci sono state adottate al riguardo da Francia e Germania, sottolinea che, al fine di rilanciare la domanda interna, si sarebbero dovuti privilegiare interventi volti a ridurre la tassazione sui redditi più bassi, dal momento che le maggiori disponibilità reddituali si sarebbero tradotte quasi immediatamente in maggiori consumi. Rimarca, inoltre, la particolare gravità dei dati sulla disoccupazione forniti dall'INPS, che evidenziano come siano state presentate circa un milione di domande di indennità di disoccupazione, che, statisticamente, corrispondono ad un incremento della disoccupazione stabile di circa la metà. In questo contesto, ferma la necessità di rilanciare la crescita attraverso l'incremento della domanda interna, ritiene che non si potrà affermare che il nostro Paese è uscito dalla crisi fino al momento in cui i cinquecentomila nuovi disoccupati avranno recuperato il loro posto di lavoro.

Lino DUILIO (PD) alla luce del contenuto della Nota di aggiornamento, ritiene imprescindibile procedere in tempi brevi ad una riflessione sulle modalità con le quali vengono elaborate i dati sugli andamenti tendenziali del PIL e delle altre grandezze finanziarie. In proposito, chiede infatti al rappresentante del Governo di sottoporre alla Commissione le ragioni per le quali le statistiche sull'andamento dell'economia risultino così volatili, come dimostra l'oscillazione dei dati del PIL. Osserva, peraltro, che è difficile dare per scontata la ripresa, come si sta iniziando da più parti a fare e la Nota di aggiornamento potrebbe dare l'impressione di confermare, per un'economia come quella italiana, che è fondata in buona parte sulle esportazioni. Con riferimento alla questione ricorda anche che nella XIV legislatura lo scostamento tra i dati di crescita del PIL stimati dall'allora governo di centrodestra e i dati di crescita del PIL effettivamente registrati ammontò complessivamente a oltre dieci punti.

Pier Paolo BARETTA (PD) osserva in primo luogo che la lettura della Nota conferma la necessità della riforma delle procedure di bilancio, operazione che risulta tuttavia complessa, a causa di comportamenti patologici accumulatisi nel tempo. In secondo luogo, rileva che il relativo miglioramento della situazione economica che la Nota registra è dovuto a fattori internazionali e all'andamento dei tassi di interesse, mentre il saldo primario, che invece dipende da fattori interni, peggiora. In altre parole, non vi è un miglioramento della situazione interna ma un miglioramento dovuto a fattori esogeni. In terzo luogo, rileva che conseguentemente si può dubitare che il disegno di legge finanziaria «leggero» approvato dal Governo sia adeguato a far fronte alla situazione economica interna che rimane così difficile; a questo proposito invita anche a diffidare da quanti in queste settimane vanno distinguendo tra andamento della crisi, dalla quale si prevede una rapida uscita, e andamento dell'occupazione, per la quale si prevede invece un peggioramento, ritenendo che si tratti di un ragionamento capzioso, volto a sottovalutare le pesanti ricadute sociali della crisi che si devono ancora registrare. Invita infine a porre attenzione al problema del *deficit* pubblico, che può rappresentare un serio ostacolo per la futura ripresa e sul quale è necessario avviare una riflessione comune di maggioranza e opposizione.

Massimo BITONCI (LNP), *relatore*, intervenendo in sede di replica, sottolinea come, ai fini di una valutazione che sia il più possibile oggettiva dell'azione finora svolta dal Governo, della quale la Nota di aggiornamento costituisce un momento di verifica basato su dati e riscontri degli andamenti finanziari effettivi in corso d'anno, sia importante rilevare come anche le correzioni apportate nel corso dell'esame parlamentare del decreto-legge n. 78 del 2009, diffusamente illustrate nella Nota, abbiano seguito lo stesso criterio di prudenza fiscale che ha già caratterizzato i due precedenti interventi anticrisi effettuati con i decreti legge

n. 185 del 2008 e n. 5 del 2009. Il miglioramento del quadro dei conti pubblici esposto dalla Nota, ancorché di lieve entità, evidenzia come le modifiche introdotte al decreto legge n. 78 nel corso dell'esame parlamentare, ed in particolare il cosiddetto scudo fiscale, perseguano l'obiettivo di reperire risorse da destinare alla manovra di bilancio per gli anni 2010 e successivi, in modo da continuare nella strada del consolidamento economico senza incidere negativamente sui saldi di finanza pubblica.

In questo contesto, ritiene che l'attenta strategia di contrasto alla crisi delineata dal Governo nel Documento di programmazione economico-finanziaria, su cui ha già espresso il proprio pieno apprezzamento durante l'esame del Documento medesimo, trovi pertanto nella Nota un primo ed importante riscontro, che giudica meritevole di una valutazione positiva anche da parte dell'opposizione.

Sottolinea quindi come la manovra attuata nel corso di questo difficilissimo anno, che ha posto il Governo italiano, e quelli di molti altri Paesi, davanti ad una crisi economica di profondità mai vista dal dopoguerra ad oggi, è stata volta prima alla tenuta e poi — e solo poi — al miglioramento dei conti pubblici. Si sono così evitati pericolosi squilibri sul lato della spesa e dell'aumento del *deficit* di bilancio, che le condizioni finanziarie ed in particolare del debito non consigliavano, scegliendo di realizzare faticosamente un percorso di risanamento che, alla luce dei dati forniti nella Nota, sembra dispiegarsi con apprezzabili risultati, tenuti presenti gli stretti confini segnati dal quadro di finanza pubblica del nostro Paese.

Il viceministro Giuseppe VEGAS rileva che il Governo ha presentato la Nota di aggiornamento, pur in assenza di un mutamento sostanziale rispetto alle linee portanti del DPEF di luglio, per rendere edotto il Parlamento dei dati internazionali che dimostrano un leggero miglioramento della congiuntura economica. Rileva, poi, in risposta al deputato Baretta

che il problema del *deficit* pubblico è in primo luogo un problema di spesa pubblica: a questo proposito non può che auspicare un'ampia convergenza delle forze di maggioranza e di opposizione su una politica concreta di riduzione della spesa pubblica; constata tuttavia che gli eventi degli ultimi mesi sono andati piuttosto nel senso di molteplici richieste di aumento della spesa pubblica. A questo proposito, osserva anche che il fatto che il Governo abbia, nonostante la difficile fase economica, resistito a tali richieste è già di per sé indice della volontà di porre in essere una politica di riduzione della spesa pubblica.

Renato CAMBURSANO (IdV), annunciando il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di conferire mandato a riferire favorevolmente sulla Nota di aggiornamento, osserva che le valutazioni del viceministro Vegas in ordine alle richieste di aumento della spesa pubblica si soffermano solo sul versante quantitativo, trascurando di considerare l'esigenza di garantire una maggiore qualità della spesa. In questo contesto, rileva come il contenimento della spesa corrente prefigurato dal decreto-legge n. 112 del 2008, adottato quando ancora il Governo non aveva avvertito la gravità della crisi incombente, sia sostanzialmente fallito, essendosi riscontrato nel corso del 2009 un sensibile incremento della spesa corrente non destinata a finalità sociali. Sul versante della politica economica, evidenzia che il Governo, a fronte di centinaia di migliaia di persone che stanno perdendo il proprio posto di lavoro, non ha ancora indicato quali siano le misure che intende adottare per alleggerire la pressione fiscale sulle imprese, specialmente quelle di piccole e medie dimensioni, e sui cittadini con redditi medio-bassi. In questa ottica, ritiene inoltre opportuno che il Governo chiarisca quali siano le finalità cui intende destinare le risorse derivanti dal rientro dei capitali, auspicando, quantomeno, che esse possano contribuire a ridurre il debito pubblico.

Pietro FRANZOSO (Pdl), in risposta alle osservazioni del deputato Cambursano, osserva che se il tanto vituperato scudo fiscale, a causa dell'esclusione dalla procedibilità penale per il falso in bilancio che lo stesso comporta, può apparire, per così dire, « sgradevole », esso risulterà in realtà utile all'economia nazionale, che sta vivendo una fase assai difficile, caratterizzata da ultimo anche dal rifiuto delle banche di sostenere le imprese, come dimostra la mancata sottoscrizione dei « Tremonti *bond* ». Ritiene peraltro opportuno, per il futuro, prevedere analoghe misure di regolarizzazione per tutte le imprese, anche per evitare disparità di trattamento tra le imprese che hanno esportato capitali all'estero e quelle che non lo hanno fatto.

Gioacchino ALFANO (Pdl), nell'annunciare il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di conferire mandato a riferire favorevolmente sulla Nota di aggiornamento, evidenzia come il Governo, con il documento in esame, abbia fornito un importante contributo in ordine alla ricognizione degli andamenti dell'economia internazionale e italiana e dello stato della finanza pubblica.

Roberto SIMONETTI (LNP) annuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di conferire mandato a riferire favorevolmente sulla Nota di aggiornamento, anche in considerazione del fatto che la pressione fiscale resta invariata e viene confermato l'impegno per una radicale riforma dello Stato.

Massimo VANNUCCI (PD) annuncia il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di conferire mandato a riferire favorevolmente sulla Nota di aggiornamento, sottolineando la necessità che il Governo si preoccupi non solo della quantità, ma anche della qualità della spesa pubblica, rafforzando i controlli sulla spesa di parte corrente e assicurando più adeguati stanziamenti in conto capitale. Con riferimento all'intervento del collega Franzoso, dichiara di non condividere

l'idea di prevedere ulteriori estensione delle esenzioni penali, osservando che di questo passo si corre il rischio di prevedere una esenzione anche per i reati di bancarotta.

La Commissione delibera di conferire il mandato al relatore di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul documento in esame. Delibera altresì di chiedere che il relatore sia autorizzato a riferire oralmente.

La seduta termina alle 9.10.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 1° ottobre 2009. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Giuseppe Vegas.

La seduta comincia alle 9.10.

Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione sulla responsabilità civile per i danni dovuti a inquinamento da combustibile delle navi, con allegato, fatta a Londra il 23 marzo 2001, nonché norme di adeguamento all'ordinamento interno.

C. 2540 Governo.

(Parere alle Commissioni III e IX).

(Seguito dell'esame e conclusione — Nulla osta.)

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta 29 settembre 2009.

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS, in risposta alle richieste di chiarimento avanzate nella precedente seduta, osserva, circa gli obblighi assicurativi o di stipula di garanzie finanziarie, che la Convenzione non trova applicazione per le navi appartenenti allo Stato o gestite da esso e utilizzate esclusivamente per un servizio pubblico non commerciale. Per quanto riguarda l'applicazione alle compagnie pubbliche di navigazione della conven-

zione, rileva che deve essere considerato prevalente il requisito dell'utilizzo delle predette navi per il servizio pubblico non commerciale. Pertanto ritiene che le disposizioni di cui all'articolo 7 e le relative osservazioni formulate non rilevino nel caso di specie. Per quanto riguarda lo svolgimento delle attività di rilascio dei certificati, osserva che l'Ente a ciò preposto sosterrà a proprio carico i relativi costi finanziandosi con i proventi derivanti dalla medesima attività. In tal senso il decreto del Ministero dello sviluppo economico che fissa l'importo corrispondente

al costo del certificato e relativi adeguamenti, viene adottato d'intesa con l'Ente concessionario, al fine di verificare la coerenza con i costi sostenuti dallo stesso.

Claudio D'AMICO (LNP), *relatore*, propone quindi di formulare, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, un parere di nulla osta sul provvedimento.

La Commissione approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 9.15.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Nota di aggiornamento al Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2010-2013. Doc. LVII, n. 2-bis (Parere alla V Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	29
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere del Relatore</i>)	40
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	42
Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno dell'Arabia Saudita per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo. C. 2718 Governo, approvato dal Senato (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	30
Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno Hascemita di Giordania per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo. C. 2719 Governo, approvato dal Senato (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	35
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	39

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 1° ottobre 2009. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Daniele Molgora.

La seduta comincia alle 8.30.

Nota di aggiornamento al Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2010-2013.

Doc. LVII, n. 2-bis.

(Parere alla V Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 29 settembre scorso.

Maurizio BERNARDO (PdL), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Marco CAUSI (PD) dichiara il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore, rilevando preliminarmente come l'unica vera novità evidenziata con trasparenza nella Nota di aggiornamento rispetto al contenuto del Documento di programmazione economico-finanziaria, consista nel decremento degli oneri per interessi sul debito pubblico riscontratosi nel corso del 2009, determinata dalla politica monetaria attuata per contrastare la crisi finanziaria, che dovrebbe proiettarsi, secondo la Nota, anche sugli anni successivi.

Al riguardo rileva tuttavia come il mantenimento di tale dinamica discendente degli oneri per interessi sia condizionato,

per il futuro, alla persistenza di una politica monetaria espansiva, e necessiti quindi, per consolidarsi, di impegni politici di ampio respiro. Ritiene, pertanto, che il Governo italiano, abbandonando l'atteggiamento sostanzialmente passivo che, finora, ne ha negativamente contraddistinto l'operato in sede europea — probabilmente, anche a causa dello scetticismo reiteratamente manifestato dal Ministro Tremonti nei confronti di una politica economica di medio termine — debba dimostrare una concreta capacità di azione, volta al mantenimento degli attuali orientamenti di politica monetaria, in funzione del consolidamento di un quadro globale favorevole al rilancio dell'economia.

Osserva, altresì, come la Nota in esame restituisca un quadro programmatico della finanza pubblica per gli anni 2011-2013 di tipo essenzialmente inerziale, attesa la mancanza di concreti elementi di valutazione riferiti alle previsioni di crescita formulate. In tale ambito la Nota si limita dunque a segnalare le maggiori risorse derivanti dalla riduzione della spesa per interessi, le quali sono, peraltro, correttamente utilizzate per compensare, in parte, il peggioramento dei valori dell'indebitamento netto, dell'avanzo primario e del debito pubblico.

Manifesta quindi forte preoccupazione per il peggioramento tendenziale complessivo della spesa pubblica, sottolineando inoltre come l'incremento della spesa pensionistica e dei consumi intermedi, nonché la riduzione degli investimenti fissi lodi, dimostrino la scarsa attenzione dell'Esecutivo anche rispetto ai temi della composizione della spesa stessa.

Gianfranco CONTE, *presidente*, nel rilevare come l'incremento della spesa pensionistica costituisca da molto tempo un tema al centro del dibattito politico ed economico, condivide le considerazioni del deputato Causi relative all'andamento ed alle prospettive future della spesa per interessi, suggerendo quindi al relatore di inserire nella propria proposta di parere un rilievo, con il quale evidenziare l'esi-

genza che il Governo si adoperi per favorire una politica monetaria volta a mantenere bassi i tassi di interesse, in considerazione degli effetti positivi che ciò potrà avere sia sul piano economico generale sia sulla spesa per interessi sul debito pubblico.

Maurizio BERNARDO (PdL), *relatore*, accogliendo il suggerimento del Presidente, riformula la propria proposta di parere (*vedi allegato 2*).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore, come riformulata.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno dell'Arabia Saudita per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo.

C. 2718 Governo, approvato dal Senato.

(*Esame e conclusione — Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Gianfranco CONTE, *presidente e relatore*, rileva come la Commissione sia chiamata ad esprimere il parere alla III Commissione Affari esteri sul disegno di legge C. 2718, approvato dal Senato, recante Ratifica della Convenzione tra la Repubblica italiana e il Regno dell'Arabia Saudita per evitare le doppie imposizioni, fatto a Riad il 13 gennaio 2007.

La Convenzione in esame, costituita da 31 articoli e da un Protocollo aggiuntivo, ricalca sostanzialmente gli schemi più moderni di convenzioni della specie accolti sul piano internazionale dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo (OCSE).

La sfera soggettiva di applicazione della Convenzione è costituita, ai sensi dell'articolo 1, dalle persone residenti in uno o in entrambi gli Stati contraenti; quanto alla sfera oggettiva di applicazione, definita dall'articolo 2, essa concerne, per

l'Arabia Saudita, la « Zakat » e l'imposta sul reddito, ivi compresa l'imposta sugli investimenti sul gas naturale, mentre per l'Italia le imposte considerate sono l'IRPEF, l'IRES, l'IRAP e le imposte sostitutive.

Gli articoli 3, 4 e 5 recano le definizioni delle espressioni utilizzate nella Convenzione; in particolare l'articolo 5 definisce il concetto di stabile organizzazione, ricalcando sostanzialmente quella formulata dall'OCSE nel 1963, già utilizzata negli accordi stipulati dopo la riforma tributaria del 1973.

La tassazione dei redditi immobiliari, di quelli agricoli e forestali spetta, in base all'articolo 6, al Paese in cui sono situati gli immobili, mentre per gli utili d'impresa l'articolo 7 attribuisce il diritto esclusivo di tassazione allo Stato di residenza dell'impresa stessa, fatto salvo il caso in cui questa svolga attività nell'altro Stato per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata; in quest'ultima ipotesi, lo Stato in cui è localizzata la stabile organizzazione ha il potere di tassare gli utili attribuibili a tale stabile organizzazione. Nella determinazione degli utili della stabile organizzazione, da effettuarsi anno per anno con lo stesso metodo, si deducono le spese sostenute per gli scopi dell'organizzazione, ad esclusione delle somme pagate a titolo di canoni, compensi o commissioni per brevetti, servizi specifici, attività di direzione, e dei redditi derivanti da crediti su prestiti erogati alla stabile organizzazione.

Non possono inoltre essere computati come utili le sole spese sostenute per l'acquisto di beni o merci per l'impresa.

In linea con quanto raccomandato in ambito OCSE, gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, della navigazione marittima ed aerea sono tassati, secondo l'articolo 8, esclusivamente nel Paese dove ha luogo la direzione effettiva dell'impresa di navigazione: tale previsione si applica anche agli utili derivanti dalla partecipazione a un fondo comune, a un esercizio in comune o ad un organismo internazionale di esercizio. Se la sede della direzione è situata a bordo di una nave, la sede si considera situata nel porto di

immatricolazione della nave, oppure, in mancanza di un porto di immatricolazione, nello Stato di residenza dell'esercente della nave.

L'articolo 9 regola la tassazione degli utili prodotti da imprese associate, nelle ipotesi in cui un'impresa di uno Stato contraente partecipi direttamente o indirettamente alla direzione o al controllo di un'impresa dell'altro Stato, ed in cui imprese dei due Stati contraenti sono dirette o controllate, in modo diretto o indiretto, dalle medesime persone, prevedendo in tali casi rettifiche nell'imputazione degli utili ed aggiustamenti dell'imposta prelevata.

Il trattamento convenzionale riservato ai dividendi, disciplinato dall'articolo 10, prevede che, fermo restando il principio generale della loro definitiva tassazione nello Stato di residenza del percipiente, lo Stato della fonte possa prelevare un'imposta che non ecceda una percentuale del 5 per cento del loro ammontare lordo, qualora il beneficiario dei dividendi possieda almeno il 25 per cento del capitale della società che li paga, ovvero una percentuale del 10 per cento, in tutti gli altri casi.

Tuttavia, qualora il beneficiario effettivo eserciti attività industriali, commerciali o professionali mediante una stabile organizzazione o una base fissa situate nello Stato dal quale provengono gli interessi, e la partecipazione generatrice degli interessi sia connessa effettivamente a tale organizzazione o base, essi saranno tassabili da parte di detto Stato, in accordo con la propria legislazione.

Per quanto riguarda la tassazione sugli interessi (i quali, nella Convenzione, in omaggio alla regola islamica che vieta di richiedere interessi su somme di denaro, sono indicati come redditi derivanti da crediti) si applica, ai sensi dell'articolo 11, il principio generale della loro definitiva tassazione nello Stato di residenza del percipiente.

Tuttavia i redditi derivanti da crediti possono essere tassati anche dallo Stato da cui provengono, in conformità alla legislazione di tale Stato, comunque in misura

non superiore al 5 per cento dell'ammontare lordo. Tale possibilità è peraltro esclusa quando: *a)* il debitore è il Governo o un suo ente locale; *b)* tali redditi sono pagati al Governo dell'altro Stato, ad un suo ente locale o ad un organismo di sua proprietà; *c)* tali redditi sono pagati ad altri enti o organismi in dipendenza di finanziamenti concessi da questi.

Inoltre, qualora il beneficiario dei predetti redditi eserciti attività industriali, commerciali o professionali mediante una stabile organizzazione o una base fissa situate nello Stato della fonte, ed il credito generatore dei redditi sia connesso a tale organizzazione o base, essi saranno tassabili da parte di detto Stato, in accordo con la propria legislazione.

Nel caso in cui l'ammontare dei redditi effettivamente pagati ecceda, in forza di particolare relazioni tra il debitore, il beneficiario effettivo e terzi, quanto convenuto tra debitore e beneficiario, le previsioni dell'articolo 11 si applicano solo alla parte originariamente stabilita, mentre la quota eccedente è imponibile in conformità alla legislazione di ciascuno Stato, tenuto conto delle altre disposizioni della Convenzione.

In materia di canoni (*royalties*), l'articolo 12 stabilisce il principio di tassazione definitiva nel Paese di residenza del percipiente, salva la possibilità, per lo Stato della fonte, di applicare un'imposizione in misura comunque non superiore al 10 per cento dell'ammontare lordo dei canoni pagati.

Inoltre, qualora il beneficiario dei ceppiti eserciti attività industriali, commerciali o professionali mediante una stabile organizzazione o una base fissa situate nello Stato della fonte, ed il diritto o bene generatore dei canoni sia connesso a tale organizzazione o base, essi saranno tassabili da parte di detto Stato, in accordo con la propria legislazione.

Nel caso in cui l'ammontare dei canoni effettivamente pagati ecceda, in forza di particolare relazioni tra il debitore, il beneficiario effettivo e terzi, quanto convenuto tra debitore e beneficiario, le previsioni dell'articolo si applicano solo alla

parte originariamente stabilita, mentre la quota eccedente è imponibile in conformità alla legislazione di ciascuno Stato, tenuto conto delle altre disposizioni della Convenzione.

Per quanto concerne il trattamento degli utili di capitale, l'articolo 13 prevede il criterio di tassazione raccomandato dall'OCSE, con la previsione della tassabilità nel Paese dove è situato il bene, nel caso di utili derivanti dall'alienazione di immobili, ovvero nel Paese dove è situata una stabile organizzazione o una base fissa, nel caso di utili derivanti dall'alienazione di beni mobili facenti parte dell'attivo di detta stabile organizzazione o base fissa.

Per quanto riguarda invece gli utili derivanti dall'alienazione di navi o aeromobili impiegati in traffico internazionale, o di beni mobili connessi all'esercizio di dette navi o aeromobili, essi sono imponibili solo nello Stato dove ha luogo la direzione effettiva dell'impresa. A tale proposito il paragrafo 5 del Protocollo aggiuntivo allegato alla Convenzione precisa che al riguardo continuano ad avere effetto le disposizioni dell'Accordo per evitare la doppia imposizione sui redditi e sul patrimonio relativi all'esercizio della navigazione aerea in traffico internazionale, firmato tra i due Stati contraenti a Riad nel 1985.

Gli utili derivanti dall'alienazione di azioni di una società il cui patrimonio sia costituito essenzialmente da beni mobili situati in uno Stato contraente sono invece tassati in detto Stato, mentre gli utili derivanti dall'alienazione diverse da quelle appena indicate e che rappresentino il 25 per cento del capitale sono tassabili nello Stato contraente di residenza della società.

In tutti gli altri casi gli utili sono imponibili nello Stato di residenza del soggetto alienante.

Il trattamento fiscale dei redditi derivanti dall'esercizio di una professione indipendente o di lavoro subordinato è contenuto rispettivamente negli articoli 14 e 15. L'articolo 14 stabilisce che, i redditi derivanti dall'esercizio di libere professioni o di attività indipendenti analoghe sono tassabili nello Stato di residenza del

percipiente, salvo i casi in cui: *a)* il professionista disponga di una base di lavoro fissa nell'altro Stato; *b)* il professionista soggiorni per più di 183 giorni l'anno nell'altro Stato; *c)* la remunerazione per le attività professionali sia pagata da un residente dell'altro Stato e da una stabile organizzazione situata in tale Stato ed oltrepassi nell'anno fiscale la somma di 150.000 dollari USA o equivalente in valuta italiana o saudita. In tali casi i redditi sono tassabili nel Paese di prestazione dell'attività.

L'articolo 15 prevede invece, nel caso di redditi di lavoro subordinato, che essi siano tassati nello Stato di residenza del lavoratore, salvo il caso in cui l'attività dipendente sia svolta nell'altro Stato contraente e ricorra una delle seguenti condizioni: *a)* il beneficiario soggiorni per più di 183 giorni nell'anno fiscale nello Stato di prestazione dell'attività; *b)* il pagamento delle remunerazioni sia effettuato da o per conto di un datore di lavoro residente in quest'ultimo Stato; *c)* l'onere delle remunerazioni gravi su una stabile organizzazione o una base fissa che il datore di lavoro ha nello Stato di svolgimento dell'attività.

Per quanto riguarda invece le remunerazioni erogate in corrispettivo di lavoro subordinato svolto a bordo di navi o aeromobili impiegati in traffico internazionale, essi sono imponibili nello Stato dove ha luogo la sede della direzione effettiva dell'impresa.

L'articolo 16 prevede che i compensi e gettoni di presenza attribuiti in qualità di membro del consiglio di amministrazione di una società residente nello Stato diverso da quello della persona che li percepisce, siano tassati nello Stato di residenza della società.

L'articolo 17 stabilisce, per i redditi di artisti e sportivi, la loro imponibilità nello Stato contraente di prestazione dell'attività, anche nel caso in cui i redditi siano attribuiti a persona diversa dall'artista o dallo sportivo.

Le pensioni e le altre remunerazioni analoghe pagate ad un residente di uno Stato contraente sono tassabili, secondo

l'articolo 18, nello Stato di residenza del beneficiario; fa eccezione a tale regola il caso, disciplinato dal comma 2 dell'articolo 19, in cui la pensione sia corrisposta dall'altro Stato per corrispettivi resi dalla persona fisica nei confronti dello Stato stesso, ipotesi nella quale le somme corrisposte sono tassabili nello Stato che le eroga, a meno che il beneficiario abbia la nazionalità dell'altro Stato e vi sia residente.

Ai sensi del comma 2 dell'articolo 18, qualora il residente di uno Stato contraente divenga residente dell'altro Stato, le somme ricevute da questa persona all'atto della cessazione dell'impiego sono tassabili solo nello Stato di residenza originario.

In base all'articolo 19, comma 1, le remunerazioni, i salari e gli stipendi, diversi dalle pensioni, pagati da uno Stato contraente o da un suo ente locale a una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o ente sono imponibili soltanto nello Stato da cui provengono i redditi, salvo il caso in cui i servizi siano resi nell'altro Stato e la persona che li percepisce sia residente in quest'ultimo Stato, ne abbia la nazionalità e non sia divenuto residente di detto Stato per rendersi i servizi.

L'articolo 20 prevede che le somme corrisposte a professori o insegnanti i quali soggiornino temporaneamente in uno Stato diverso da quello di residenza, in quanto vi siano stati invitati allo scopo di insegnare o svolgere ricerche, siano per due anni esenti dalla tassazione dello Stato presso il quale vengono svolte tali attività.

Al fine di non penalizzare gli scambi culturali, l'articolo 21 prevede che le somme corrisposte per il mantenimento e le spese di istruzione o formazione a studenti o apprendisti i quali soggiornino per motivi di studio in uno Stato diverso da quello di residenza, siano esenti dalla tassazione dello Stato presso il quale viene svolta l'attività di studio per un tempo ragionevole, a condizione che esse provengano da fonti situate al di fuori di detto Stato.

Ai sensi dell'articolo 22, i redditi diversi da quelli trattati esplicitamente negli articoli della Convenzione sono imponibili, di norma, nello Stato di residenza del percipiente, salvo il caso in cui il beneficiario dei redditi non immobiliari eserciti attività industriale, commerciale o professionale mediante una stabile organizzazione o una base fissa situata nello Stato diverso da quello di residenza.

L'articolo 23 disciplina l'imposizione sul patrimonio. Nel caso in cui esso sia composta da immobili, esso è tassabile nello Stato contraente in cui essi sono situati; qualora si tratti di beni mobili facenti parte dell'attivo di una stabile organizzazione o base fissa che un'impresa o un residente di uno Stato contraente abbia nell'altro, essi sono tassati nello Stato in cui è situata la predetta stabile organizzazione o base fissa, mentre il patrimonio costituito da navi o aeromobili utilizzati in traffico internazionale, nonché dai beni mobili connessi al loro esercizio, è imponibile nello Stato contraente in cui è situata la direzione effettiva dell'impresa. Tutti gli altri elementi del patrimonio sono tassabili nello Stato di residenza del proprietario.

Quanto al metodo per eliminare la doppia imposizione internazionale, disciplinato dall'articolo 24, le parti contraenti hanno entrambe scelto il metodo di imputazione ordinario, includendo nella base imponibile anche gli elementi di reddito tassabili nell'altro Stato contraente, e deducendo dall'imposta lorda così calcolata l'imposta pagata nell'altro Stato.

In particolare, per quanto riguarda l'Italia, sarà detratto dalle imposte l'ammontare dell'imposta sui redditi pagata in Arabia Saudita. Tuttavia l'ammontare della detrazione non potrà comunque essere superiore alla quota di imposta italiana attribuibile agli elementi di reddito nella proporzione in cui essi concorrono al reddito complessivo.

Analogo criterio viene applicato ai residenti in Arabia Saudita che posseggano redditi imponibili in Italia: nel caso in cui i redditi percepiti siano imponibili in Italia, l'Arabia Saudita deve accordare una

detrazione dell'imposta sul reddito pari all'imposta sul reddito pagata in Italia, in misura non eccedente la quota dell'imposta, calcolata prima che sia accordata la detrazione, attribuita al reddito o al patrimonio imponibile in Italia.

Inoltre la disposizione specifica che l'imposta sugli utili non prelevata o ridotta per effetto di norme nazionali che prevedano agevolazioni fiscali per promuovere gli investimenti esteri, tale quota di imposta non prelevata o ridotta si considera comunque pagata dal contribuente.

Le disposizioni convenzionali relative alla procedura amichevole per la composizione delle controversie relative all'applicazione della Convenzione (articolo 25) ed allo scambio di informazioni tra le Autorità competenti ad applicare la Convenzione (articolo 26), risultano formulate sostanzialmente in maniera analoga alle corrispondenti disposizioni del modello base di convenzione fiscale dell'OCSE.

In particolare, per quanto attiene allo scambio di informazioni, si prevede che le rispettive autorità competenti si scambieranno le informazioni necessarie all'applicazione della Convenzione, quelle relative all'applicazione delle norme interne concernenti le imposte di ogni genere, nonché quelle per prevenire l'evasione fiscale. Le informazioni ricevute dall'altro Stato contraente saranno sottoposte allo stesso regime di segretezza previsto dalla legislazione interna, e saranno comunicate solo alle persone o autorità incaricate dell'accertamento o riscossione delle imposte e del relativo contenzioso, le quali potranno utilizzarle solo a tali fini.

L'articolo 27 fa salvi i privilegi tributari accordati ai membri di missioni diplomatiche o di uffici consolari.

L'articolo 28 regola le modalità di rimborso delle imposte pagate presso lo Stato diverso da quello di residenza del contribuente.

L'articolo 29 chiarisce che le norme della Convenzione non pregiudicano comunque l'applicazione della normativa nazionale per prevenire l'evasione o l'elusione fiscale, concernente la limitazione

delle spese o detrazioni derivanti da transazioni tra imprese residenti negli Stati contraenti.

L'articolo 30 reca le disposizioni relative all'entrata in vigore. In particolare la disposizione stabilisce che la Convenzione entrerà in vigore dal primo giorno del secondo mese successivo all'ultima comunicazione con cui gli Stati contraenti si renderanno noto il completamento delle procedure legali richieste per l'entrata in vigore della Convenzione stessa, le cui norme si applicheranno per la prima volta alle somme pagate a decorrere dal 1° gennaio dell'anno solare successivo alla sua entrata in vigore, ovvero ai periodi d'imposta che iniziano in tale data o successivamente.

L'articolo 31 disciplina le modalità di denuncia della Convenzione.

All'Accordo è allegato un Protocollo aggiuntivo, il quale contiene disposizioni aggiuntive convenute tra le Parti contraenti, che fanno parte integrante della Convenzione, e che recano interpretazioni di talune disposizioni o termini contenuti nella Convenzione stessa. In tale ambito si precisa che, qualora in futuro l'Italia introducesse un'imposta sul patrimonio, ad essa si applicherebbero le norme della Convenzione.

Propone quindi di esprimere parere favorevole sul provvedimento.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno Hascemita di Giordania per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo. C. 2719 Governo, approvato dal Senato.

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Gianfranco CONTE, *presidente e relatore*, rileva come la Commissione sia chia-

mata ad esprimere il parere alla III Commissione Affari esteri sul disegno di legge C. 2719, approvato dal Senato, recante Ratifica della Convenzione tra la Repubblica italiana e il Regno Hascemita di Giordania per evitare le doppie imposizioni, fatto ad Amman il 16 marzo 2004.

La Convenzione in esame, costituita da 30 articoli e da un Protocollo aggiuntivo, ricalca sostanzialmente gli schemi più moderni di convenzioni della specie accolti sul piano internazionale dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo (OCSE).

La sfera soggettiva di applicazione della Convenzione è costituita, ai sensi dell'articolo 1, dalle persone residenti in uno o in entrambi gli Stati contraenti; quanto alla sfera oggettiva di applicazione, definita dall'articolo 2, essa concerne, per la Giordania, l'imposta sul reddito, l'imposta sulla distribuzione e l'imposta sui servizi sociali, mentre per l'Italia le imposte considerate sono l'IRPEF, l'IRES e l'IRAP, anche se riscosse mediante ritenuta alla fonte. La disposizione specifica che la Convenzione si applicherà anche alle imposte di natura analoga o identica che saranno istituite successivamente alla firma della Convenzione.

Gli articoli 3, 4 e 5 recano le definizioni delle espressioni utilizzate nella Convenzione; in particolare l'articolo 5 definisce il concetto di stabile organizzazione, ricalcando sostanzialmente quella formulata dall'OCSE nel 1963, già utilizzata negli accordi stipulati dopo la riforma tributaria del 1973.

La tassazione dei redditi immobiliari, di quelli agricoli e forestali spetta, in base all'articolo 6, al Paese in cui sono situati gli immobili, mentre per gli utili d'impresa l'articolo 7 attribuisce il diritto esclusivo di tassazione allo Stato di residenza dell'impresa stessa, fatto salvo il caso in cui questa svolga attività nell'altro Stato per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata; in quest'ultima ipotesi, lo Stato in cui è localizzata la stabile organizzazione ha il potere di tassare gli utili attribuibili a tale stabile organizzazione. Nella determinazione degli utili della stabile organiz-

zazione, da effettuarsi anno per anno con lo stesso metodo, si deducono le spese sostenute per gli scopi dell'organizzazione, e non possono essere computati come utili le sole spese sostenute per l'acquisto di beni o merci per l'impresa.

In linea con quanto raccomandato in ambito OCSE, gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, della navigazione marittima sono tassati, secondo l'articolo 8, esclusivamente nel Paese dove ha luogo la direzione effettiva dell'impresa di navigazione: tale previsione si applica anche agli utili derivanti dalla partecipazione a un fondo comune, a un esercizio in comune o ad un organismo internazionale di esercizio. Se la sede della direzione è situata a bordo di una nave, la sede si considera situata nel porto di immatricolazione della nave, oppure, in mancanza di un porto di immatricolazione, nello Stato di residenza dell'esercente della nave.

L'articolo 9 regola la tassazione degli utili prodotti da imprese associate, nelle ipotesi in cui un'impresa di uno Stato contraente partecipi direttamente o indirettamente alla direzione o al controllo di un'impresa dell'altro Stato, ed in cui imprese dei due Stati contraenti sono dirette o controllate, in modo diretto o indiretto, dalle medesime persone, prevedendo in tali casi rettifiche nell'imputazione degli utili ed aggiustamenti dell'imposta prelevata.

Il trattamento convenzionale riservato ai dividendi, disciplinato dall'articolo 10, prevede che, fermo restando il principio generale della loro definitiva tassazione nello Stato di residenza del percipiente, lo Stato della fonte possa prelevare un'imposta che non ecceda una percentuale del 10 per cento del loro ammontare lordo.

Tuttavia, qualora il beneficiario effettivo eserciti attività industriali, commerciali o professionali mediante una stabile organizzazione o una base fissa situate nello Stato dal quale provengono gli interessi, e la partecipazione generatrice degli interessi sia connessa effettivamente a tale organizzazione o base, essi saranno tassabili da parte di detto Stato, in accordo con la propria legislazione.

Per quanto riguarda la tassazione sugli interessi, ai sensi dell'articolo 11, si applica il principio generale della loro definitiva tassazione nello Stato di residenza del percipiente.

Tuttavia gli interessi possono essere tassati anche dallo Stato da cui provengono, in conformità alla legislazione di tale Stato, comunque in misura non superiore al 10 per cento dell'ammontare lordo. Tale possibilità è peraltro esclusa quando: *a)* il debitore è il Governo o un suo ente locale; *b)* tali interessi sono pagati al Governo dell'altro Stato, ad un suo ente locale o ad un organismo di sua proprietà.

Inoltre, qualora il beneficiario dei predetti interessi eserciti attività industriali, commerciali o professionali mediante una stabile organizzazione o una base fissa situate nello Stato della fonte, ed il credito generatore degli interessi sia connesso a tale organizzazione o base, essi saranno tassabili da parte di detto Stato, in accordo con la propria legislazione.

Nel caso in cui l'ammontare degli interessi effettivamente pagati ecceda, in forza di particolari relazioni tra il debitore, il beneficiario effettivo e terzi, quanto convenuto tra debitore e beneficiario, le previsioni dell'articolo 11 si applicano solo alla parte originariamente stabilita, mentre la quota eccedente è imponibile in conformità alla legislazione di ciascuno Stato, tenuto conto delle altre disposizioni della Convenzione.

In materia di canoni (*royalties*), l'articolo 12 stabilisce il principio di tassazione definitiva nel Paese di residenza del percipiente, salva la possibilità, per lo Stato della fonte, di applicare un'imposizione in misura comunque non superiore al 10 per cento dell'ammontare lordo dei canoni pagati.

Inoltre, qualora il beneficiario dei canoni eserciti attività industriali, commerciali o professionali mediante una stabile organizzazione o una base fissa situate nello Stato della fonte, ed il diritto o bene generatore dei canoni sia connesso a tale organizzazione o base, essi saranno tassabili da parte di detto Stato, in accordo con la propria legislazione.

Nel caso in cui l'ammontare dei canoni effettivamente pagati ecceda, in forza di particolari relazioni tra il debitore, il beneficiario effettivo e terzi, quanto convenuto tra debitore e beneficiario, le previsioni dell'articolo si applicano solo alla parte originariamente stabilita, mentre la quota eccedente è imponibile in conformità alla legislazione di ciascuno Stato, tenuto conto delle altre disposizioni della Convenzione.

Per quanto concerne il trattamento degli utili di capitale, l'articolo 13 prevede il criterio di tassazione raccomandato dall'OCSE, con la previsione della tassabilità nel Paese dove è situato il bene, nel caso di utili derivanti dall'alienazione di immobili, ovvero nel Paese dove è situata una stabile organizzazione o una base fissa, nel caso di utili derivanti dall'alienazione di beni mobili facenti parte dell'attivo di detta stabile organizzazione o base fissa.

Per quanto riguarda invece gli utili derivanti dall'alienazione di navi o aeromobili impiegati in traffico internazionale, o di beni mobili connessi all'esercizio di dette navi o aeromobili, essi sono imponibili solo nello Stato dove ha luogo la direzione effettiva dell'impresa.

In tutti gli altri casi gli utili sono imponibili nello Stato di residenza del soggetto alienante.

Il trattamento fiscale dei redditi derivanti dall'esercizio di una professione indipendente o di lavoro subordinato è contenuto rispettivamente negli articoli 14 e 15. L'articolo 14 stabilisce che, i redditi derivanti dall'esercizio di libere professioni o di attività indipendenti analoghe sono tassabili nello Stato di residenza del percipiente, salvo che il professionista disponga di una base di lavoro fissa nell'altro Stato, nel qual caso i redditi sono tassabili nel Paese di prestazione dell'attività nella misura in cui essi siano imponibili a tale base fissa.

L'articolo 15 prevede invece, nel caso di redditi di lavoro subordinato, che essi siano tassati nello Stato di residenza del lavoratore, salvo il caso in cui l'attività dipendente sia svolta nell'altro Stato contraente e ricorra una delle seguenti con-

dizioni: *a)* il beneficiario soggiorni per più di 183 giorni nell'anno fiscale nello Stato di prestazione dell'attività; *b)* il pagamento delle remunerazioni sia effettuato da o per conto di un datore di lavoro residente in quest'ultimo Stato; *c)* l'onere delle remunerazioni gravi su una stabile organizzazione o una base fissa che il datore di lavoro ha nello Stato di svolgimento dell'attività.

Per quanto riguarda invece le remunerazioni erogate in corrispettivo di lavoro subordinato svolto a bordo di navi o aeromobili impiegati in traffico internazionale, essi sono imponibili nello Stato dove ha luogo la sede della direzione effettiva dell'impresa.

L'articolo 16 prevede che i compensi e gettoni di presenza attribuiti in qualità di membro del consiglio di amministrazione di una società residente nello Stato diverso da quello della persona che li percepisce, siano tassati nello Stato di residenza della società. La disposizione specifica che i redditi sopra indicati derivanti da attività esercitate nell'ambito di scambi culturali o sportivi sono esenti nello Stato di svolgimento delle attività stesse.

L'articolo 17 stabilisce, per i redditi di artisti e sportivi, la loro imponibilità nello Stato contraente di prestazione dell'attività, anche nel caso in cui i redditi siano attribuiti a persona diversa dall'artista o dallo sportivo.

Le pensioni e le altre remunerazioni analoghe pagate ad un residente di uno Stato contraente sono tassabili, secondo l'articolo 18, nello Stato di residenza del beneficiario; fa eccezione a tale regola il caso, disciplinato dal comma 2 dell'articolo 19, in cui la pensione sia corrisposta dall'altro Stato per corrispettivi resi dalla persona fisica nei confronti dello Stato stesso, ipotesi nella quale le somme corrisposte sono tassabili nello Stato che le eroga, a meno che il beneficiario abbia la nazionalità dell'altro Stato e vi sia residente.

Ai sensi del comma 2 dell'articolo 18, qualora il residente di uno Stato contraente divenga residente dell'altro Stato, le somme ricevute da questa persona al-

l'atto della cessazione dell'impiego sono tassabili solo nello Stato di residenza originario.

In base all'articolo 19, comma 1, le remunerazioni, i salari e gli stipendi, diversi dalle pensioni, pagati da uno Stato contraente o da un suo ente locale a una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o ente sono imponibili soltanto nello Stato da cui provengono i redditi, salvo il caso in cui i servizi siano resi nell'altro Stato e la persona che li percepisce sia residente in quest'ultimo Stato, ne abbia la nazionalità e non sia divenuto residente di detto Stato per rendersi i servizi.

L'articolo 20 prevede che le somme corrisposte a professori o insegnanti i quali soggiornino temporaneamente in uno Stato diverso da quello di residenza, allo scopo di insegnare o svolgere ricerche presso università, collegi, scuole, musei o altri istituti culturali, siano esenti dalla tassazione dello Stato presso il quale vengono svolte tali attività, per un periodo non superiore a due anni, in relazione alle remunerazioni percepite per tali attività ed a condizione che le remunerazioni stesse provengano da fonti al di fuori di tale Stato.

Al fine di non penalizzare gli scambi culturali, l'articolo 21 prevede che le somme corrisposte per il mantenimento e le spese di istruzione o formazione a studenti o apprendisti i quali soggiornino per motivi di studio in uno Stato diverso da quello di residenza, siano esenti dalla tassazione dello Stato presso il quale viene svolta l'attività di studio, a condizione che esse provengano da fonti situate al di fuori di detto Stato.

Ai sensi dell'articolo 22, i redditi diversi da quelli trattati esplicitamente negli articoli della Convenzione sono imponibili, di norma, nello Stato di residenza del percipiente, salvo il caso in cui il beneficiario dei redditi non immobiliari eserciti attività industriale, commerciale o professionale mediante una stabile organizzazione o una base fissa situata nello Stato diverso da quello di residenza.

Nel caso in cui, in forza di particolari relazioni esistenti tra i soggetti che hanno posto in essere le operazioni da cui sono derivati i redditi, i corrispettivi delle operazioni eccedano quelli che sarebbero stati convenuti tra soggetti non legati da tali particolari relazioni, la norma relativa alla tassabilità nello Stato di residenza del percipiente sopra richiamata si applica solo alla parte del corrispettivo « normale », mentre la parte eccedente è tassata dagli Stati contraenti secondo le rispettive legislazioni.

Quanto al metodo per eliminare la doppia imposizione internazionale, disciplinato dall'articolo 23, le parti contraenti hanno entrambe scelto il metodo di imputazione ordinario, includendo nella base imponibile anche gli elementi di reddito tassabili nell'altro Stato contraente, e deducendo dall'imposta lorda così calcolata l'imposta pagata nell'altro Stato.

In particolare, per quanto riguarda l'Italia, sarà detratto dalle imposte l'ammontare dell'imposta sui redditi pagata in Giordania. Tuttavia l'ammontare della detrazione non potrà comunque essere superiore alla quota di imposta italiana attribuibile agli elementi di reddito nella proporzione in cui essi concorrono al reddito complessivo.

Inoltre, sempre in Italia, non sarà accordata alcuna deduzione qualora il reddito sia sottoposto, su richiesta del beneficiario, ad imposizione mediante ritenuta a titolo di imposta.

Analogo criterio viene applicato ai residenti in Giordania che posseggano redditi o patrimonio imponibili in Italia: nel caso in cui i redditi percepiti siano imponibili in Italia, la Giordania deve accordare una detrazione dell'imposta sul reddito pari all'imposta sul reddito pagata in Italia, in misura non eccedente la quota dell'imposta, calcolata prima che sia accordata la detrazione, attribuita al reddito imponibile in Italia.

Le disposizioni convenzionali relative alla non discriminazione nel trattamento tributario dei cittadini dell'altro Stato (articolo 24), alla procedura amichevole per la composizione delle controversie relative

all'applicazione dell'Accordo (articolo 25) ed allo scambio di informazioni tra le Autorità competenti ad applicare l'Accordo (articolo 26), risultano formulate sostanzialmente in maniera analoga alle corrispondenti disposizioni degli altri accordi della medesima specie conclusi dal nostro Paese.

In particolare, per quanto attiene allo scambio di informazioni, si prevede che le rispettive autorità competenti si scambieranno le informazioni necessarie all'applicazione della Convenzione, quelle relative all'applicazione delle norme interne concernenti le imposte di ogni genere, nonché quelle per prevenire l'evasione fiscale. Le informazioni ricevute dall'altro Stato contraente saranno sottoposte allo stesso regime di segretezza previsto dalla legislazione interna, e saranno comunicate solo alle persone o autorità incaricate dell'accertamento o riscossione delle imposte e del relativo contenzioso, le quali potranno utilizzarle solo a tali fini.

L'articolo 27 fa salvi i privilegi tributari accordati ai membri di missioni diplomatiche o di uffici consolari.

L'articolo 28 regola le modalità di rimborso delle imposte pagate presso lo Stato diverso da quello di residenza del contribuente.

L'articolo 29 reca le disposizioni relative all'entrata in vigore; in particolare la norma stabilisce che l'Accordo entrerà in vigore dalla data dello scambio degli strumenti di ratifica e che le sue disposizioni si applicheranno per la prima volta alle somme pagate a decorrere dal 1° gennaio

dell'anno solare successivo alla sua entrata in vigore, ovvero ai periodi d'imposta che iniziano in tale data o successivamente.

L'articolo 30 disciplina le modalità di denuncia della Convenzione.

All'Accordo è allegato un Protocollo aggiuntivo, il quale contiene disposizioni aggiuntive convenute tra le Parti contraenti, che fanno parte integrante della Convenzione, e che recano interpretazioni di talune disposizioni o termini contenuti nella Convenzione stessa. In tale ambito si chiarisce che le norme della Convenzione non pregiudicano comunque l'applicazione della normativa nazionale degli Stati contraenti per prevenire l'evasione o l'elusione fiscale, la quale include le disposizioni concernenti la limitazione delle spese o altri elementi negativi di reddito derivanti da transazioni tra imprese residenti negli Stati contraenti.

Propone quindi di esprimere parere favorevole sul provvedimento.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 8.55.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Giovedì 1° ottobre 2009.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 8.55 alle 9.

ALLEGATO 1

Nota di aggiornamento al Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2010-2013 (Doc. LVII, n. 2-bis).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La VI Commissione Finanze,

esaminata, per gli aspetti di competenza, la Nota di aggiornamento al Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2010-2013 (Doc. LVII, n. 2-bis);

evidenziato come la Nota di aggiornamento dia conto della ripresa delle prospettive macroeconomiche a livello mondiale evidenziatasi a partire dalla scorsa estate, la quale è stata favorita dalle misure di sostegno all'economia adottate da tutti i Governi dei Paesi avanzati e dall'allentamento delle tensioni registratesi sui mercati finanziari;

rilevato come il relativo miglioramento dello scenario internazionale non indichi tuttavia il definitivo superamento della condizione di difficoltà dell'economia mondiale, le cui prospettive di ripresa rimangono tuttora incerte sia nelle dimensioni sia nella tempistica, e come risultino ancora gravi i riflessi della crisi sul mercato del lavoro e sul tasso di disoccupazione;

sottolineato, in via generale, come la Nota di aggiornamento confermi sostanzialmente gli obiettivi finanziari indicati nel Documento di programmazione economico-finanziaria, ad ulteriore testimonianza dell'equilibrio, del realismo e della prudenza ai quali il Governo ha saputo

improntare, fin dall'inizio della Legislatura in corso, la propria politica economica;

rilevati, per quanto riguarda specificamente gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, gli effetti negativi della crisi sull'andamento delle entrate erariali, che si ridurranno nel 2009 di circa 1,6 miliardi di euro, in larga parte a causa del ridimensionamento del gettito delle imposte indirette, pari a circa 1,5 miliardi, nonché, in misura minore, della riduzione delle entrate contributive;

evidenziato come, nonostante tali elementi di debolezza nell'andamento del prelievo fiscale, e nonostante l'aumento di circa 1,5 miliardi registrato per le spese in conto capitale, la Nota di aggiornamento confermi la previsione relativa al valore dell'indebitamento netto per il 2009 contenuta nel DPEF, fissata nel 5,3 per cento in rapporto al PIL, soprattutto grazie alla riduzione delle spese correnti di circa 3,4 miliardi di euro, di cui circa la metà legata al decremento degli oneri per interessi sul debito pubblico connessa alla riduzione dei tassi d'interesse;

rilevato inoltre come, secondo le indicazioni contenute nella Nota, il rapporto tra il debito pubblico ed il PIL dovrebbe migliorare, rispetto alle previsioni del DPEF, in tutti gli anni del periodo 2009-2013, in particolare riducendosi dal 115,3 al 115,1 per cento nel 2009, dal 118,2 al 117,3 nel 2010, e dal 118 al 116,9 nel 2011, discendendo al 112,7 nel 2013;

sottolineata l'esigenza di cogliere tutte le occasioni di rilancio del tessuto produttivo nazionale fornite dal miglioramento dello scenario macroeconomico mondiale, proseguendo e rafforzando la politica di salvaguardia dei conti pubblici e di sostegno al rilancio delle iniziative

produttive già avviata con il decreto-legge n. 185 del 2008 e con i decreti-legge n. 5 e n. 78 del 2009,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 2

Nota di aggiornamento al Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2010-2013 (Doc. LVII, n. 2-bis).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VI Commissione Finanze,

esaminata, per gli aspetti di competenza, la Nota di aggiornamento al Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2010-2013 (Doc. LVII, n. 2-bis);

evidenziato come la Nota di aggiornamento dia conto della ripresa delle prospettive macroeconomiche a livello mondiale evidenziatasi a partire dalla scorsa estate, la quale è stata favorita dalle misure di sostegno all'economia adottate da tutti i Governi dei Paesi avanzati e dall'allentamento delle tensioni registratesi sui mercati finanziari;

rilevato come il relativo miglioramento dello scenario internazionale non indichi tuttavia il definitivo superamento della condizione di difficoltà dell'economia mondiale, le cui prospettive di ripresa rimangono tuttora incerte sia nelle dimensioni sia nella tempistica, e come risultino ancora gravi i riflessi della crisi sul mercato del lavoro e sul tasso di disoccupazione;

sottolineato, in via generale, come la Nota di aggiornamento confermi sostanzialmente gli obiettivi finanziari indicati nel Documento di programmazione economico-finanziaria, ad ulteriore testimonianza dell'equilibrio, del realismo e della prudenza ai quali il Governo ha saputo improntare, fin dall'inizio della Legislatura in corso, la propria politica economica;

rilevati, per quanto riguarda specificamente gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, gli effetti negativi della crisi sull'andamento delle entrate erariali, che si ridurranno nel 2009 di circa 1,6 miliardi di euro, in larga parte a causa del ridimensionamento del gettito delle imposte indirette, pari a circa 1,5 miliardi, nonché, in misura minore, della riduzione delle entrate contributive;

evidenziato come, nonostante tali elementi di debolezza nell'andamento del prelievo fiscale, e nonostante l'aumento di circa 1,5 miliardi registrato per le spese in conto capitale, la Nota di aggiornamento confermi la previsione relativa al valore dell'indebitamento netto per il 2009 contenuta nel DPEF, fissata nel 5,3 per cento in rapporto al PIL, soprattutto grazie alla riduzione delle spese correnti di circa 3,4 miliardi di euro, di cui circa la metà legata al decremento degli oneri per interessi sul debito pubblico connessa alla riduzione dei tassi d'interesse;

rilevato inoltre come, secondo le indicazioni contenute nella Nota, il rapporto tra il debito pubblico ed il PIL dovrebbe migliorare, rispetto alle previsioni del DPEF, in tutti gli anni del periodo 2009-2013, in particolare riducendosi dal 115,3 al 115,1 per cento nel 2009, dal 118,2 al 117,3 nel 2010, e dal 118 al 116,9 nel 2011, discendendo al 112,7 nel 2013;

sottolineata l'esigenza di cogliere tutte le occasioni di rilancio del tessuto produttivo nazionale fornite dal miglio-

mento dello scenario macroeconomico mondiale, proseguendo e rafforzando la politica di salvaguardia dei conti pubblici e di sostegno al rilancio delle iniziative produttive già avviata con il decreto – legge n. 185 del 2008 e con i decreti – legge n. 5 e n. 78 del 2009;

sottolineata l'esigenza che il Governo si adoperi in tutte le sedi, europee ed internazionali, al fine di favorire una po-

litica monetaria volta a mantenere bassi i tassi di interesse, in considerazione degli effetti positivi che ciò potrà avere sulla liquidità del sistema economico nonché sulla spesa per gli interessi sul debito pubblico,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 134/09: Disposizioni urgenti per garantire la continuità del servizio scolastico ed educativo per l'anno 2009-2010. C. 2724 Governo (Parere alla XI Commissione) (*Esame e rinvio*) . 44

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 1° ottobre 2009. — Presidenza del presidente Valentina APREA.

La seduta comincia alle 8.55.

DL 134/09: Disposizioni urgenti per garantire la continuità del servizio scolastico ed educativo per l'anno 2009-2010.

C. 2724 Governo.

(Parere alla XI Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Valentina APREA, *presidente*, ricorda che, nella riunione di ieri, l'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi ha deliberato all'unanimità sull'opportunità di elevare un conflitto di competenza nei confronti della XI Commissione, lavoro pubblico e privato, al fine di ottenere l'assegnazione a Commissioni riunite del disegno di legge del Governo (C. 2724) di conversione in legge del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134 recante disposizioni urgenti per garantire la continuità del servizio scolastico ed educativo per l'anno 2009-2010,

Propone pertanto che la Commissione deliberi in tal senso.

La Commissione concorda.

La seduta termina alle 9.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione sulla responsabilità civile per i danni dovuti a inquinamento da combustibile delle navi, con allegato, fatto a Londra il 23 marzo 2001, nonché norme di adeguamento all'ordinamento interno. C. 2540 Governo (Parere alle Commissioni riunite III e IX) (*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole*) 45

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 46

INTERROGAZIONI:

5-00056 Caparini: raccordo autostradale tra A4 e la Val Trompia 46

ALLEGATO 1 (*Testo della risposta*) 48

5-01061 Iannuzzi: adeguamento raccordo A3 Salerno – Mercato S. Severino 46

ALLEGATO 2 (*Testo della risposta*) 49

5-01618 Lovelli: realizzazione barriere antirumore su A7 loc. Serravalle Scrvia 47

ALLEGATO 3 (*Testo della risposta*) 50

5-01692 Cassinelli: lavori di manutenzione nella galleria Monte Galletto su autostrada A7 47

ALLEGATO 4 (*Testo della risposta*) 51

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 1° ottobre 2009. — Presidenza del vicepresidente Roberto TORTOLI.

La seduta comincia alle 8.30.

Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione sulla responsabilità civile per i danni dovuti a inquinamento da combustibile delle navi, con allegato, fatto a Londra il 23 marzo 2001, nonché norme di adeguamento all'ordinamento interno.

C. 2540 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite III e IX).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato il 29 settembre 2009.

Alessio BONCIANI (PdL), *relatore*, in ragione delle considerazioni svolte nella seduta del 29 settembre scorso e degli approfondimenti effettuati che confermano la competenza esclusiva del Ministero dei Trasporti in ordine alla vigilanza sull'applicazione della Convenzione in esame, propone che la Commissione esprima parere favorevole sul provvedimento in esame.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

La seduta termina alle 8.40.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Giovedì 1° ottobre 2009.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 8.40 alle 8.50.

INTERROGAZIONI

Giovedì 1° ottobre 2009. — Presidenza del vicepresidente Roberto TORTOLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture ed i trasporti, Bartolomeo Giachino.

La seduta comincia alle 9.10.

5-00056 Caparini: raccordo autostradale tra A4 e la Val Trompia.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Davide CAPARINI (LNP) ringrazia il sottosegretario di Stato, dichiarandosi soddisfatto della risposta fornita.

5-01061 Iannuzzi: adeguamento raccordo A3 Salerno – Mercato S. Severino.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Tino IANNUZZI (PD) ringrazia il Governo per la risposta, della quale si dichiara, tuttavia, insoddisfatto. Ritiene, infatti, che l'adeguamento, il potenziamento e la messa in sicurezza del collegamento stradale Avellino-Salerno debbano essere

considerati urgenti e fondamentali, svolgendo tale arteria, nel tratto fra Mercato San Severino e Salerno, una funzione di assoluta valenza nazionale in quanto di collegamento delle autostrade A3 Caserta-Roma e A3 Salerno-Reggio Calabria. Essa, quindi, funge da raccordo autostradale, allo stato assolutamente inadeguato ed estremamente pericoloso per la sicurezza delle persone e della circolazione.

Ritiene, al riguardo, che dalla risposta del Governo si evince come nella realizzazione dell'opera si siano verificati gravi e preoccupanti ritardi, sia dal punto di vista progettuale che da quello finanziario. Riguardo al primo, ricorda che, in risposta ad un atto ispettivo presentato lo scorso ottobre 2008, il Ministro delle Infrastrutture aveva dichiarato che il progetto preliminare era stato trasmesso dall'ANAS e che poteva prevedersi l'approvazione del CIPE entro il primo trimestre 2009. Dalla risposta resa oggi dall'esecutivo emerge solo che il Ministro dell'ambiente dovrebbe completare entro la fine dell'anno l'istruttoria del progetto preliminare e che non è stato stabilito alcun termine di approvazione del progetto in sede CIPE. Per quanto riguarda le risorse finanziarie necessarie, ricorda che, in occasione dell'approvazione del progetto da parte del CIPE, avrebbe dovuto essere previsto il finanziamento integrale, pari a 246 milioni di euro, per il primo lotto funzionale Mercato San Severino – Salerno – Fratte; oggi, invece, si evince che la copertura finanziaria è prevista sui fondi FAS, con conseguente rimodulazione a seguito della legge n. 133 del 2008. Rileva, quindi, che i fondi, anche i primi 190 milioni di euro destinati alla realizzazione del primo lotto, non sono ad oggi disponibili e non risulta stabilito alcun impegno preciso al riguardo.

Annuncia, quindi, che continuerà a sollecitare il Governo affinché questa opera prioritaria venga realizzata nel più breve tempo possibile e che con la legge finanziaria 2010 vengano previsti i finanziamenti necessari affinché il CIPE possa dar avvio alla realizzazione del primo lotto Mercato San Severino-Salerno.

5-01618 Lovelli: realizzazione barriere antirumore su A7 loc. Serravalle Scrivia.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*). Annuncia, inoltre, la disponibilità del Governo ad organizzare un incontro con la Società Autostrade per risolvere la questione prospettata.

Mario LOVELLI (PD) si dichiara del tutto insoddisfatto della risposta del Governo in quanto dalla stessa non si evincono risposte in merito all'*iter* di approvazione del piano redatto dal Comune di Serravalle Scrivia al fine di affrontare tempestivamente l'opera di risanamento acustico della zona. Si dichiara, comunque, disponibile ad essere presente all'in-

contro che il sottosegretario vorrà organizzare sulla vicenda.

5-01692 Cassinelli: lavori di manutenzione nella galleria Monte Galletto su autostrada A7.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Roberto CASSINELLI (PdL) si dichiara soddisfatto della risposta, rilevando, tuttavia, l'opportunità che i lavori di manutenzione possano essere programmati considerando che durante il periodo estivo si registra una maggiore affluenza sulle strade con conseguenti disagi per gli utenti.

La seduta termina alle 9.20.

ALLEGATO 1

Interrogazione n. 5-00056 Caparini: raccordo autostradale tra A4 e la Val Trompia.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Per quanto riguarda i lavori di realizzazione del raccordo autostradale di collegamento della A4 alla Valtrompia, l'ANAS ha bandito sin dal 2006 la gara a Contraente Generale per il primo lotto funzionale dell'intervento. Tale gara è stata bandita in pendenza della necessaria Verifica di Ottemperanza che il Ministero dell'ambiente ha rilasciato solo nel luglio 2007 con esito solo parzialmente positivo e con prescrizioni da ottemperare prima dell'appalto.

Conseguentemente ANAS ha annullato la gara a Contraente Generale bandendone un'altra con procedura ordinaria.

In data 19 novembre 2007 ANAS ha quindi provveduto a pubblicare il bando di gara relativo alla costruzione del 1° lotto funzionale del collegamento autostradale tra la A/4 Milano-Brescia e la Valtrompia – tratto tra Concesio e Sarezzo (incluso lo

svincolo di Concesio), per un importo a base d'asta pari a 235,3 milioni di euro.

Conclusasi la procedura di prequalifica, le ditte sono state invitate a presentare l'offerta entro il prossimo 13 ottobre 2009.

In sede di gara saranno definitivamente fissati i tempi di realizzazione dell'intervento con un tempo minimo pari a 1100 giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di consegna delle aree all'impresa aggiudicataria dell'appalto.

La copertura dell'intervento relativo al 1° lotto funzionale, unico finanziamento attualmente disponibile, è prevista da una specifica posta contabile inserita nel Piano Economico Finanziario della Società Brescia-Padova pari a circa 250 milioni di euro.

Per quanto attiene al finanziamento della restante parte dell'opera si evidenzia che la questione è all'esame del Ministero.

ALLEGATO 2

**Interrogazione n. 5-01061 Iannuzzi: adeguamento raccordo
A3 Salerno – Mercato S. Severino.****TESTO DELLA RISPOSTA**

L'ammodernamento del collegamento stradale Salerno-Avellino è inserito nel primo programma di legge obiettivo con un costo complessivo pari a 898,5 milioni di euro e di 246,2 milioni di euro per il tratto da Fratte a Mercato San Severino.

ANAS ha predisposto il progetto preliminare che prevede l'adeguamento ad autostrada con 3 corsie per senso di marcia da Fratte a Mercato S. Severino e con due corsie per senso di marcia da Mercato S. Severino ad Avellino, avviando in data 9 maggio 2008 le procedure approvative previste per gli interventi di legge obiettivo.

ANAS ha quindi completato le integrazioni allo Studio di Impatto Ambientale trasmettendole al Ministero dell'Ambiente il 9 marzo e il 1° luglio 2009.

Il 4 settembre 2009 è stato ripubblicato sui quotidiani l'avviso relativo al procedimento al fine di renderlo pubblico con le modalità stabilite dalle norme vigenti. De-

corsi 60 giorni dalla pubblicazione, il Ministero dell'ambiente completerà l'istruttoria del progetto preliminare.

La copertura finanziaria, prevista a valere su fondi FAS, è stata rimodulata a seguito della legge n. 133 del 2008; pertanto, i fondi FAS, pari a 190 milioni di euro, originariamente destinati all'infrastruttura – il cui costo è stimato in 898,5 milioni di euro per l'intero collegamento, e in 246 milioni per il tratto da Fratte a Mercato S. Severino – non sono attualmente disponibili.

Il CIPE, ai sensi della sopravvenuta normativa vigente, stabilirà la nuova assegnazione dei Fondi per le Aree Sottoutilizzate.

Si conferma comunque la natura prioritaria dell'intervento, per la cui realizzazione si stanno studiando possibili alternative, anche sul piano finanziario.

ALLEGATO 3

**Interrogazione n. 5-01618 Lovelli: realizzazione barriere antirumore
su A7 loc. Serravalle Scrivia.****TESTO DELLA RISPOSTA**

La società autostradale Autostrade per l'Italia ha presentato, già a fine giugno 2007, il Piano di Risanamento Acustico di zona in ottemperanza a quanto stabilito dalla Legge 26 ottobre 1995, n. 447.

Tale Piano, riguardante tutti i 706 comuni e le 14 regioni attraversate dalla rete in concessione della suddetta società, interessa anche il Comune di Serravalle Scrivia, nelle cui vicinanze passa un tratto autostradale dell'A7.

Nelle more della chiusura della conferenza Stato-Regioni, la stessa Società Au-

tostrade ha iniziato, dall'anno 2002, le fasi di progettazione e realizzazione degli interventi, nel rispetto della graduatoria, portando già a termine numerosi risanamenti previsti.

Le opere di mitigazione acustica sinora realizzate lungo l'autostrada A7, sia nel tratto ligure che in quello lombardo, cui si riferisce l'interrogante sono state realizzate o in virtù di interventi antecedenti la stesura del Piano a scopo sperimentale, ovvero sulla base di convenzioni stipulate con i Comuni.

ALLEGATO 4

**Interrogazione n. 5-01692 Cassinelli: lavori di manutenzione
nella galleria Monte Galletto su autostrada A7.****TESTO DELLA RISPOSTA**

La galleria di Monte Galletto, tratto della A/7 dal Km. 128+660 al Km. 15+778, in direzione Milano, tra l'intersezione A/7-A/12 e Genova Bolzaneto, è stata chiusa al traffico per lavori di straordinaria manutenzione e risanamento, programmati dalla Concessionaria Autostrade per l'Italia in accordo con ANAS, il Comune e la Provincia di Genova, la Prefettura e la Questura di Genova, la Regione Liguria ed i Comuni limitrofi e l'Autorità Portuale.

Il periodo dal 5 al 18 agosto è stato ritenuto il più idoneo per la chiusura della tratta e lo svolgimento dei lavori, sulla base degli andamenti e delle caratteristiche del traffico cittadino e dello spostamento dello stesso su viabilità alternativa.

Si evidenzia che, come previsto nelle fasi di pianificazione e programmazione dell'intervento, non si sono registrati disagi in corrispondenza della tratta citata; inoltre i lavori sono stati completati prima del previsto, cosicché la riapertura della galleria è stata effettuata alle ore 14.30 di lunedì 17 agosto.

L'efficace informazione all'utenza, la collaborazione di tutte le Autorità coinvolte e l'organizzazione predisposta sia per quanto riguarda i percorsi alternativi autostradali che per quelli sulla viabilità ordinaria anche grazie alla sollecitazione dell'Onorevole interrogante hanno consentito di evitare disagi all'utenza durante il periodo di chiusura della galleria.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno dell'Arabia Saudita per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Riad il 13 gennaio 2007. C. 2718 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione).

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno Hascemita di Giordania per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta ad Amman il 16 marzo 2004. C. 2719 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) *(Esame congiunto e conclusione – Pareri favorevoli)* 52

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 1° ottobre 2009. — Presidenza del presidente Andrea GIBELLI.

La seduta comincia alle 9.

Andrea GIBELLI (LNP), *presidente*, avverte che, vertendo le due ratifiche su argomento analogo, verranno trattate congiuntamente.

La Commissione concorda.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno dell'Arabia Saudita per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Riad il 13 gennaio 2007. C. 2718 Governo, approvato dal Senato. (Parere alla III Commissione).

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno Hascemita di Giordania per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta ad Amman il 16 marzo 2004. C. 2719 Governo, approvato dal Senato. (Parere alla III Commissione).

(Esame congiunto e conclusione – Pareri favorevoli).

La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo.

Andrea GIBELLI, *presidente e relatore*, sottolinea che la ratio della tipologia delle due convenzioni in esame è quella di evitare una duplicazione di imposizione sugli stessi fenomeni economici-giuridici.

La legislazione nazionale vigente prevede norme particolari per il trattamento fiscale ai fini delle imposte sui redditi dei soggetti non residenti: tali disposizioni si applicano solo se non sono state poste regole a livello internazionale, concordate

tra Stati sovrani, quali soggetti primi del diritto internazionale. Queste regole si concretizzano nella stipula di trattati bilaterali o multilaterali fra Stati, che vengono poi recepiti nelle singole legislazioni nazionali con strumenti diversi a seconda dei modelli costituzionali, derogando alle leggi interne e prevalendo su di esse.

Pertanto, nel caso di soggetti non residenti si applicano le disposizioni previste nella Convenzione contro le doppie imposizioni, qualora essa sia stata stipulata con il paese del soggetto non residente, ratificata dai paesi interessati ed entrata in vigore, oppure le disposizioni previste dalla legislazione nazionale se, rispetto a questa, sono più favorevoli.

Nel caso invece di persone fisiche o giuridiche fiscalmente residenti in Italia, si applica il principio della tassazione del reddito mondiale, ovvero dell'attrazione di tutti i redditi, ovunque prodotti, nella base imponibile ai fini delle imposizioni in Italia.

A partire dal primo dopoguerra si è andata affermando la necessità di evitare le doppie imposizioni, soprattutto nell'ambito della Società delle Nazioni, che favorì la stipula dei primi importanti Trattati (ad esempio quello Italo-Tedesco del 1925). Un ulteriore impulso alla stipulazione di tali Convenzioni è stato dato negli anni Cinquanta, specialmente tra gli Stati appartenenti all'area occidentale. A livello sovranazionale l'OCSE ha redatto, nel 1963, un modello di Convenzione-tipo, che è stato più volte aggiornato, mentre l'ONU – con il Manuale di negoziazione del 1979 – ha inteso favorire i paesi in via di sviluppo ad accedere ad accordi equi con gli Stati economicamente più forti.

La Convenzione fra Italia e Arabia Saudita e l'annesso Protocollo, firmati a Riad il 13 gennaio 2007, pongono le basi per una più proficua collaborazione economica tra Italia e Arabia Saudita, rendendo possibile un'equa distribuzione del prelievo fiscale tra lo Stato in cui viene prodotto un reddito e lo Stato di residenza dei beneficiari dello stesso.

Si ricorda che i rapporti commerciali italo-sauditi hanno visto ancora nel 2008

un incremento del volume complessivo dell'interscambio, rispetto all'anno precedente, pari al 13,3 per cento, per un totale di 7,54 miliardi di euro a fronte di 6,65 miliardi del 2007. Mentre però la crescita delle nostre esportazioni è stata del 9,3 per cento, le importazioni si sono accresciute del 16,6 per cento, con un ulteriore peggioramento nella bilancia commerciale bilaterale, che è passata da un disavanzo di 595 milioni nel 2007 a una posta negativa, per l'Italia, di 916 milioni nel 2008. Mentre gran parte (85 per cento) delle importazioni italiane dall'Arabia Saudita sono naturalmente costituite da prodotti petroliferi e derivati senza trascurare un'importante quota di prodotti chimici e fibre, pari nel 2008 a 490 milioni di euro; più articolata è la gamma delle esportazioni italiane verso Riad, ove spiccano anzitutto la meccanica (43,4 per cento), i prodotti in metallo (13,2 per cento) e le apparecchiature elettriche (8,1 per cento).

La Convenzione, costituita da 31 articoli e da un Protocollo aggiuntivo, mantiene la struttura fondamentale del modello dell'OCSE; essa si applica tanto all'imposizione sul reddito quanto a quella sul patrimonio, profilo quest'ultimo presente oggi solo nella legislazione fiscale saudita.

Gli articoli 1 e 2 delimitano il campo d'applicazione della Convenzione: i soggetti sono i residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti, mentre le imposte considerate per l'Arabia Saudita sono l'imposta sul reddito (inclusa quella collegata a investimenti nel settore del gas) e l'imposta religiosa sul reddito e sul patrimonio. Per l'Italia le imposte considerate sono quella sul reddito delle persone fisiche, quella sul reddito delle società (IRES), l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e le imposte sostitutive.

Agli articoli da 3 a 5 si procede alle definizioni: in particolare, è « residente di uno Stato contraente » colui che in base alla legislazione fiscale di tale Stato è considerato ivi residente, mentre l'espressione « stabile organizzazione » designa una sede fissa di affari in cui l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attività.

Gli articoli da 6 a 22 trattano dell'imposizione sui redditi: in particolare, i redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae da beni immobili situati nell'altro Stato sono imponibili in quest'ultimo Stato (articolo 6), mentre gli utili di imprese sono imponibili nello Stato di residenza dell'impresa (articolo 7) a meno che questa non svolga la sua attività nell'altro Stato contraente mediante una stabile organizzazione ivi situata, nel qual caso gli utili saranno imponibili in quest'ultimo, ma solo nella misura in cui derivino da detta stabile organizzazione.

Agli articoli da 25 a 29 si prevede lo scambio di informazioni tra le rispettive Autorità, per facilitare l'applicazione della Convenzione, nel rispetto tuttavia delle proprie legislazioni interne, dei limiti da queste posti alla diffusione di tali informazioni, del segreto industriale, commerciale o professionale, nonché del fondamentale interesse del mantenimento dell'ordine pubblico nei due paesi.

Gli articoli 30 e 31 contengono disposizioni finali relative all'entrata in vigore, alla denuncia e alla cessazione degli effetti della Convenzione, la cui durata, inizialmente decennale, è successivamente illimitata: è prevista tuttavia la facoltà di denuncia dell'accordo ma solo dopo 10 anni dall'entrata in vigore – da parte di uno Stato contraente, mediante comunicazione inoltrata per via diplomatica con preavviso di 12 mesi.

Il disegno di legge di ratifica approvato dal Senato il 23 settembre 2009 – consta di quattro articoli, recanti, il primo, l'autorizzazione alla ratifica della Convenzione italo-saudita sulle doppie imposizioni, il secondo l'ordine di esecuzione ed il quarto l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica, fissata per il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

In considerazione del contenuto della ratifica e della sua conformità al modello OCSE, formula una proposta di parere favorevole.

Passa quindi ad illustrare i contenuti della seconda Convenzione con la Giordania. Fa presente che essa e l'annesso

Protocollo, firmati ad Amman il 16 marzo 2004, pongono le basi per una più proficua collaborazione economica tra Italia e Giordania, rendendo possibile un'equa distribuzione del prelievo fiscale tra lo Stato in cui viene prodotto un reddito e lo Stato di residenza dei beneficiari dello stesso. Ricorda che l'interscambio italo-giordano, che nel 2007 ha toccato il valore di 427 milioni di euro, ha registrato negli ultimi anni una crescita lenta ma costante delle esportazioni italiane (401 milioni nel 2007), a fronte di una stasi nelle importazioni dalla Giordania (26 milioni nel 2007), con un forte saldo attivo a favore dell'Italia, pari nel 2007 a 375 milioni di euro. Nelle esportazioni italiane tre quarti del valore sono dati da macchinari e altri prodotti dell'industria manifatturiera – inclusa quella di macchine elettriche ed elettroniche –, oltre a prodotti chimici e fibre sintetiche.

La Convenzione, costituita da 30 articoli e da un Protocollo aggiuntivo, mantiene la struttura fondamentale del modello dell'OCSE; essa si applica esclusivamente all'imposizione sul reddito.

Gli articoli 1 e 2 delimitano il campo d'applicazione della Convenzione: i soggetti sono i residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti, mentre le imposte considerate per la Giordania sono l'imposta sul reddito, l'imposta sulla distribuzione e l'imposta sui servizi sociali. Per l'Italia le imposte considerate sono quella sul reddito delle persone fisiche, quella sul reddito delle persone giuridiche (attualmente IRES, imposta sui redditi delle società) e l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP). Rileva peraltro che è prevista l'applicazione della Convenzione in esame anche a future imposte di natura analoga a quelle sopra contemplate, che dovessero aggiungersi o sostituire le medesime.

Gli articoli da 3 a 5 recano le definizioni dei termini impiegati nel testo normativo stesso: è « residente di uno Stato contraente » colui che in base alla legislazione fiscale di tale Stato è considerato ivi residente, mentre l'espressione « stabile organizzazione » designa una sede fissa di

affari in cui l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attività, che fornisce servizi o relative attrezzature da utilizzare stabilmente nello Stato contraente.

Gli articoli da 6 a 22 trattano dell'imposizione sui redditi: in particolare, i redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae da beni immobili situati nell'altro Stato sono imponibili in quest'ultimo Stato (articolo 6), mentre gli utili di imprese sono imponibili nello Stato di residenza dell'impresa (articolo 7) a meno che questa non svolga la sua attività nell'altro Stato contraente mediante una stabile organizzazione ivi situata, nel qual caso gli utili saranno imponibili in quest'ultimo, ma solo nella misura in cui derivino da detta stabile organizzazione.

Agli articoli da 24 a 28 si prevede lo scambio di informazioni tra le rispettive Autorità, per facilitare l'applicazione della Convenzione, nel rispetto tuttavia delle proprie legislazioni interne, dei limiti da queste posti alla diffusione di tali informazioni, del segreto industriale, commerciale o professionale, nonché del fondamentale interesse del mantenimento dell'ordine pubblico nei due paesi. Si definiscono inoltre le procedure di rimborso delle imposte riscosse mediante ritenuta alla fonte in uno Stato contraente e vengono ribaditi i privilegi fiscali dei membri del personale diplomatico e consolare. È altresì prevista la procedura amichevole per la soluzione di qualsiasi controversia sull'applicazione o l'interpretazione della Convenzione.

Gli articoli 29 e 30 contengono disposizioni finali relative all'entrata in vigore, alla denuncia e alla cessazione degli effetti della Convenzione, la cui durata è illimitata: è prevista tuttavia la facoltà di denuncia dell'accordo – ma solo dopo cinque anni dall'entrata in vigore – da parte di uno Stato contraente, mediante preavviso inoltrato per via diplomatica almeno sei mesi prima della fine dell'anno solare.

Ricorda che il disegno di legge di ratifica, approvato dal Senato il 23 settembre 2009, consta di tre articoli, recanti, il primo, l'autorizzazione alla ratifica della Convenzione italo-giordana sulle doppie imposizioni, il secondo l'ordine di esecuzione ed il terzo l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica, fissata per il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Anche in questo caso, con considerazioni analoghe a quelle svolte in precedenza, formula una proposta di parere favorevole.

Laura FRONER (PD) dichiara il voto favorevole del proprio gruppo sulle proposte di parere.

Ludovico VICO (PD), nel dichiarare voto favorevole, ritiene di particolare rilievo il contenuto dei provvedimenti in esame, soprattutto per l'aspetto relativo al contrasto all'evasione fiscale.

Raffaello VIGNALI (Pdl) dichiara il voto favorevole del proprio gruppo sulle proposte di parere.

Carlo MONAI (IdV) dichiara il voto favorevole del proprio gruppo sulle proposte di parere.

Si passa alla deliberazione del parere sul disegno di legge C. 2718 Governo, approvato dal Senato.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Si passa quindi alla deliberazione del parere sul disegno di legge C. 2719 Governo, approvato dal Senato.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 9.15.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI:	
Predisposizione del programma dei lavori per il periodo ottobre-dicembre 2009	56
SEDE CONSULTIVA:	
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni Unite sullo <i>status</i> dello Staff College del Sistema delle Nazioni Unite in Italia. C. 2674 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	56
Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno dell'Arabia Saudita per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Riad il 13 gennaio 2007. C. 2718 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	58
Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno Hascemita di Giordania per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta ad Amman il 16 marzo 2004. C. 2719 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	59
AVVERTENZA	60

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 1° ottobre 2009.

**Predisposizione del programma dei lavori
per il periodo ottobre-dicembre 2009.**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
8.35 alle 8.50.

SEDE CONSULTIVA

*Giovedì 1° ottobre 2009. — Presidenza
del presidente Silvano MOFFA.*

La seduta comincia alle 8.50.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni Unite sullo *status* dello Staff College del Sistema delle Nazioni Unite in Italia.

C. 2674 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Silvano MOFFA, *presidente e relatore*, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere alla III Commissione sulla ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni Unite sullo *status* dello *Staff College* del Sistema delle Nazioni Unite in Italia, fatto a Torino il 16

settembre 2003, con Emendamento fatto a Torino il 28 settembre 2006. Rileva, quindi, che lo *Staff College* di Torino, istituito nel 2000 (con la risoluzione dell'Assemblea Generale dell'ONU n. 55/207 del 20 dicembre 2000) e divenuto un organismo autonomo del sistema ONU nell'anno successivo (risoluzione dell'Assemblea generale n. 55/278 del 12 luglio 2001), con un proprio Statuto che ne regola il funzionamento, ha come obiettivo quello di promuovere l'apprendimento nell'ambito del sistema delle Nazioni Unite, svolgendo un'attività di formazione dei funzionari internazionali. Fa presente, poi, che si tratta di un vero e proprio centro internazionale di eccellenza nel campo della formazione manageriale, la cui creazione e trasformazione in organismo autonomo si inserisce negli sforzi tesi ad accrescere le capacità operative ed a promuovere la riforma del Sistema delle Nazioni Unite.

Osserva che il mandato dell'organismo, sulla base delle determinazioni assunte dall'Assemblea generale, riguarda in particolare i settori dello sviluppo economico e sociale, della pace e della sicurezza e della gestione interna del Sistema delle Nazioni Unite; di recente è stata sviluppata l'attività di formazione di operatori nel campo del rispetto dei diritti umani fondamentali. Nel far presente che l'Accordo in esame si compone di un preambolo, 18 articoli e di un allegato di 4 articoli su aspetti funzionali – che viene esaminato congiuntamente al successivo emendamento del 2006 – segnala, per quanto attiene alle disposizioni di più diretto interesse della Commissione, le norme relative ai funzionari e agli esperti in missione in Italia presso lo *Staff College*. Sottolinea, in particolare, che l'articolo VIII riconosce ad essi una serie di agevolazioni, esenzioni e privilegi – quali, ad esempio, l'esenzione fiscale su stipendi, emolumenti e indennità corrisposti dall'ONU – e diverse immunità, come quella da procedimenti giudiziari per parole o atti collegati alle loro funzioni ufficiali. Inoltre, rileva che il direttore dello *Staff College*, il suo vice e i funzionari con

qualifica P5 o superiore, avranno il diritto, condiviso con i familiari a carico, a tutti i privilegi, immunità, esenzioni ed agevolazioni accordate ai membri di rango equivalente delle rappresentanze diplomatiche in Italia. Segnala poi che l'articolo IX, considerato che i privilegi e immunità sono concessi a beneficio dell'attività delle Nazioni Unite, prevede per il segretario dell'ONU il « diritto-dovere » di rinunciare a tali immunità, ogni volta che sia possibile, per non ostacolare il corso della giustizia italiana.

Fa notare che gli articoli X, XI e XII dettano successivamente disposizioni tese a regolamentare i rapporti tra autorità italiane e funzionari dello *Staff College*, in tema di identificazione dei funzionari e degli esperti in servizio presso tale organismo, mentre l'articolo XIII prevede che gli stessi funzionari dello *Staff College* – poiché inseriti nel sistema di sicurezza sociale globale del personale delle Nazioni Unite – saranno esenti dalla normativa italiana sulla sicurezza sociale: ciò si applicherà anche ai familiari a carico dei funzionari, salvo che siano lavoratori dipendenti o autonomi nel territorio italiano, ovvero iscritti al servizio nazionale di sicurezza sociale. Infine, intende rilevare che l'allegato all'Accordo, composto di 4 articoli, specifica ulteriormente le esenzioni e i privilegi a vantaggio di diverse categorie di funzionari dello *Staff College*, nonché degli esperti in missione.

In conclusione, considerata l'importanza che il provvedimento riveste ai fini di un pieno riconoscimento del ruolo stesso dell'Italia all'interno delle Nazioni Unite e preso atto, in particolare, del contenuto delle norme afferenti i profili di interesse della Commissione, ritiene che vi siano le condizioni per un orientamento positivo e, dunque, per formulare una proposta di parere favorevole.

Alessia Maria MOSCA (PD), nel fare presente che – a causa della totale assenza degli esponenti della maggioranza in occasione della discussione di un provvedimento importante come quello in esame – il parere di competenza della Commis-

sione potrà essere espresso soltanto grazie al senso di responsabilità dei gruppi di opposizione, preannuncia comunque che il suo gruppo esprime un giudizio sostanzialmente favorevole su tale disegno di legge di ratifica, dal momento che si tratta di dare seguito a rilevanti impegni di natura internazionale, assunti anche dai precedenti Governi.

Elisabetta RAMPI (PD) osserva che la ratifica dell'accordo in esame ha ad oggetto un organismo del sistema ONU, lo *Staff College*, di cui l'Italia ha sempre sostenuto il funzionamento, attraverso l'assunzione di significative e specifiche responsabilità. Ritiene, pertanto, che l'approvazione del provvedimento in questione dia pieno riconoscimento all'importante ruolo svolto dal Paese in tale direzione, rafforzando, peraltro, la posizione italiana all'interno delle stesse Nazioni Unite.

Giovanni PALADINI (IdV), pur condividendo le finalità generali del provvedimento, tese a rafforzare un importante istituto del sistema delle Nazioni Unite che opera nel campo dello sviluppo economico e sociale, della pace e del rispetto dei diritti umani, giudica iniquo ed esagerato estendere il riconoscimento delle agevolazioni, delle esenzioni fiscali e delle immunità contemplate dal provvedimento a tutti i funzionari di tale organismo. Osserva, infatti, che, se tale previsione può avere un senso con riferimento alle cariche poste ai vertici dell'Istituto stesso, si fa fatica a condividerne un'applicazione generalizzata, che arriva addirittura a comprendere gli esperti in missione in Italia, che, a suo avviso, non avrebbero alcun diritto di godere di certi privilegi. In ogni caso, preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Silvano MOFFA, *presidente e relatore*, con riferimento all'osservazione testé formulata dal deputato Paladini, fa notare che la norma in questione riveste necessariamente una validità *erga omnes*, essendo legata allo status speciale dei funzionari in servizio presso tale organismo,

ai quali, per la rilevanza di carattere internazionale delle mansioni svolte nel territorio italiano, viene riconosciuta la medesima posizione privilegiata accordata ai membri di rango equivalente delle rappresentanze diplomatiche in Italia.

Quanto ai rilievi formulati, nel corso del dibattito, in ordine all'assenza di deputati dei gruppi di maggioranza, fa presente, inoltre, di avere già chiaramente stigmatizzato tale circostanza in sede informale, nell'ambito della riunione dell'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno dell'Arabia Saudita per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Riad il 13 gennaio 2007. C. 2718 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Silvano MOFFA, *presidente e relatore*, osserva che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere alla III Commissione sulle ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno dell'Arabia Saudita per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Riad il 13 gennaio 2007. Sottolinea che il provvedimento in discussione, che è volto ad evitare una duplicazione di imposizione sugli stessi fenomeni economici-giuridici e a contrastare l'evasione fiscale, è già stato approvato dal Senato e necessita ora di un rapido esame presso le Commissioni della Camera, affinché possa giungere in Assem-

blea in tempi brevi, in vista di una sua sollecita entrata in vigore.

Ritiene, quindi, che vada rilevato, in linea generale, che con tale Convenzione si pongono le basi per una più proficua collaborazione economica tra Italia e Arabia Saudita, rendendo possibile un'equa distribuzione del prelievo fiscale tra lo Stato in cui viene prodotto un reddito e lo Stato di residenza dei beneficiari dello stesso, anche alla luce dell'incremento del volume degli scambi commerciali registrati recentemente tra i due Paesi. Per quanto concerne, poi, i profili di più diretto interesse della XI Commissione, segnala gli articoli riguardanti i criteri di imputazione della tassazione relativa a redditi da lavoro, pensioni, analoghe remunerazioni e trattamenti di fine rapporto (articoli 15, 16, 17, 18, 19, e – seppur in maniera meno immediata – 20 e 21). In particolare, rileva che il criterio per l'imputazione della tassazione dei redditi da lavoro sta nella prevalente esplicitazione della prestazione lavorativa in oggetto, se nello Stato di residenza o nell'altro, salvo alcune eccezioni tassativamente indicate, in presenza delle quali si applica comunque l'imposizione dello Stato di residenza (del lavoratore o della società, in caso di remunerazioni erogate a membri di consigli di amministrazione o di collegi sindacali di società); per le pensioni e le remunerazioni analoghe si prende in considerazione lo Stato di residenza del beneficiario, con una eccezione prevista per l'indennità di fine rapporto. Intende poi rilevare che il provvedimento, agli articoli 20 e 21, prevede forme di esenzione fiscali a favore di professori, insegnanti, studenti ed apprendisti che soggiornano in uno Stato contraente, stabilendo al riguardo talune specifiche condizioni.

In conclusione, preso atto del limitato ambito delle norme di interesse della Commissione e vista l'importanza strategica di tale ratifica, formula una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame.

Elisabetta RAMPI (PD), pur esprimendo una certa soddisfazione per la

ratifica dell'accordo in esame, teso ad intensificare i rapporti commerciali tra l'Italia e l'Arabia Saudita, auspica che il Parlamento possa rendersi protagonista anche di un atto d'indirizzo – condiviso tra tutte le forze politiche – nei confronti del Governo, che trascenda gli aspetti prettamente commerciali delle relazioni tra i due Paesi e promuova iniziative che vadano nella direzione di una moratoria della pena di morte, purtroppo ancora vigente in Arabia Saudita.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno Hascemita di Giordania per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta ad Amman il 16 marzo 2004.

C. 2719 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Silvano MOFFA, *presidente e relatore*, fa notare che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere alla III Commissione sulla ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno Hascemita di Giordania per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta ad Amman il 16 marzo 2004. Sottolinea che il provvedimento in discussione, al pari di quello illustrato in precedenza, rende possibile un'equa distribuzione del prelievo fiscale tra lo Stato in cui viene prodotto un reddito e lo Stato di residenza dei beneficiari dello stesso. Per quanto concerne, poi, i profili di più diretto interesse della XI Commissione, segnala i medesimi articoli che intervengono sulle materie trattate

dalla Convenzione con il Regno dell'Arabia Saudita, ossia le forme di tassazione dei redditi da lavoro e le esenzioni fiscali a favore di professori, insegnanti, studenti ed apprendisti che soggiornano in uno Stato contraente.

In conclusione, propone di esprimere parere favorevole sul provvedimento in esame.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

La seduta termina alle 9.10.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2006/54/CE riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego.

Atto n. 112.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per il rafforzamento della competitività del settore agroalimentare C. 2260 Governo e C. 2743, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento pdl C. 2743</i>)	61
---	----

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-01854 Ruvolo: Rateizzazione dei debiti relativi alle quote-latte	65
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	67
5-01855 Oliverio: Trasferimento delle risorse del Fondo di solidarietà nazionale	65
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	68
5-01856 Beccalossi: Provvedimenti urgenti per il settore della pesca del pesce spada	66
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	70

AUDIZIONI INFORMALI:

Sulla crisi del mercato ortofrutticolo.

Audizione dei rappresentanti della First international association fruit (AOP-FINAF), dell'AOP-Gruppo mediterraneo e dell'Organismo interprofessionale Ortofrutta Italia	66
--	----

SEDE REFERENTE

Giovedì 1° ottobre 2009. — Presidenza del vicepresidente Angelo ZUCCHI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, Antonio Buonfiglio.

La seduta comincia alle 8.30.

Disposizioni per il rafforzamento della competitività del settore agroalimentare.

C. 2260 Governo e C. 2743, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento pdl C. 2743).

La Commissione prosegue l'esame del disegno di legge, rinviato nella seduta del 20 maggio 2009.

Angelo ZUCCHI, *presidente*, avverte che, essendo stata assegnata alla Commissione la proposta di legge C. 2743, approvata dal Senato, recante « Disposizioni in materia di etichettatura dei prodotti alimentari », che verte su materia identica a quella del disegno di legge C. 2260, ne è stato disposto l'abbinamento ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del regolamento.

In merito alla medesima proposta di legge approvata dal Senato, avverte inoltre che il Presidente della Camera ha trasmesso alla Commissione tre comunicazioni del Ministro per i rapporti con il Parlamento relative alla procedura europea di informazione sulle regole tecniche di cui alla direttiva 98/34/CE e alla legge n. 317 del 1986, con riferimento al progetto di legge S. 1331 (C. 2743). In particolare, il Ministro per i rapporti con il

Parlamento con lettera del 4 giugno ha comunicato l'attivazione della procedura e con lettere in data 31 luglio 2009 e 17 settembre 2009 ha trasmesso i pareri circostanziati emessi dalla Spagna e dalla Repubblica federale tedesca, le osservazioni di Polonia, Belgio e Slovenia e osservazioni della Commissione europea. Il Ministro ha inoltre precisato, con ulteriore comunicazione, che il termine di differimento della messa in vigore del provvedimento, ai sensi della citata direttiva 98/34/CE e della predetta legge n. 317 del 1986, è fissato al 17 maggio 2010.

Viviana BECCALOSSI (Pdl), *relatore*, fa presente che nella seduta del 23 settembre scorso l'Assemblea del Senato ha approvato, con il voto favorevole di tutti i gruppi parlamentari, il disegno di legge S. 1331 (C.2743) sull'etichettatura di origine dei prodotti agroalimentari, presentato dal presidente della Commissione agricoltura, senatore Scarpa Bonazza Buora.

Fa inoltre presente che la materia oggetto della proposta di legge approvata dal Senato corrisponde a quella trattata nell'articolo 6 del disegno di legge del Governo C. 2260, del quale la XIII Commissione ha avviato l'esame nella seduta del 20 maggio 2009, sospendendo poi l'iter del provvedimento in attesa dell'approvazione e dell'abbinamento del testo del Senato.

Con riferimento, in particolare, alle differenze con il testo dell'articolo 6 del disegno di legge C. 2260, segnala innanzitutto che il testo del Senato, anche a seguito delle modifiche approvate in Assemblea, integra il testo presentato dal Governo alla Camera su alcuni aspetti di indubbio rilievo: le procedure di verifica della compatibilità con le disposizioni comunitarie; il ruolo delle regioni e delle autonomie locali; i controlli; le norme transitorie per consentire la graduale applicazione delle nuove disposizioni sull'etichettatura.

Per quanto riguarda in particolare il contenuto della proposta di legge C. 2743, osserva che l'articolo 1 prevede al comma

1 l'obbligo di riportare nella etichettatura dei prodotti alimentari l'indicazione del luogo di origine o provenienza.

Rispetto alle corrispondenti disposizioni del disegno di legge C. 2260 (articolo 6, comma 1), il testo del Senato, inoltre: precisa espressamente che l'obbligo riguarda i prodotti alimentari commercializzati, siano essi trasformati, parzialmente trasformati o non trasformati; individua le finalità della norma nell'assicurare ai consumatori «una completa e corretta informazione sulle caratteristiche dei prodotti alimentari», mentre il disegno di legge C. 2260 fa riferimento all'esigenza di assicurare «un elevato livello di tutela dei consumatori finali»; non contiene la limitazione dell'obbligo ai casi in cui l'omissione di tale indicazione potrebbe indurre in errore il consumatore, prevista del disegno di legge C. 2260 in conformità alle previsioni della normativa comunitaria; il successivo articolo 2 del testo Senato prevede invece al riguardo l'applicazione delle specifiche procedure di verifica della compatibilità comunitaria previste dalla direttiva 2000/13/CE.

Sempre l'articolo 1, al comma 2, stabilisce le modalità di individuazione del luogo di origine o provenienza dei prodotti.

Rispetto alle corrispondenti disposizioni del disegno di legge C. 2260 (articolo 6, comma 2, secondo, terzo e quarto periodo), il testo del Senato: per i prodotti trasformati fa riferimento al Paese «di produzione» anziché al Paese di origine; per i prodotti non trasformati prevede l'indicazione sia del luogo in cui è avvenuta l'ultima trasformazione sostanziale sia del luogo di coltivazione e allevamento della materia prima agricola prevalente utilizzata, mentre il disegno di legge C. 2260 pone le due indicazioni in rapporto alternativo.

L'articolo 2 definisce la procedura attraverso la quale verranno definite le modalità applicative dell'obbligo di indicazione di origine (comprese le modalità di accertamento del requisito della prevalenza della materia prima agricola utilizzata) ed individuati, per ciascuna filiera, i

prodotti alimentari sottoposti all'obbligo stesso. Detta procedura prevede l'emanazione di decreti del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali e del Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con la Conferenza unificata Stato-regioni-Stato città ed autonomie locali, sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale nei settori della produzione e della trasformazione agroalimentare, previo espletamento delle specifiche procedure di verifica della compatibilità comunitaria (tramite notifica preventiva alla Commissione U.E), previste dagli articoli 4 e 19 della direttiva 2000/13/CE.

Ricorda a questo proposito che l'articolo 4 della direttiva 2000/13/CE prevede che soltanto riguardo a determinati prodotti alimentari, e non in generale per tutti indistintamente i prodotti alimentari, possano essere rese obbligatorie, con norme comunitarie o in mancanza di queste in forza di una norma nazionale adottata dal singolo Stato membro, indicazioni aggiuntive diverse da quelle previste dall'articolo 3 della direttiva medesima.

Nel caso tale obbligo discenda da una norma nazionale, lo Stato membro interessato deve attivare la procedura informativa prevista dall'articolo 19 della direttiva citata, cioè deve comunicare alla Commissione e agli altri Stati membri le misure adottate, precisandone i motivi. La Commissione consulta gli Stati membri in sede di comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, istituito dal regolamento (CE) n.178/2002, qualora lo ritenga utile o a richiesta di uno Stato membro. Lo Stato membro può adottare le misure previste soltanto tre mesi dopo tale comunicazione e purché non abbia ricevuto parere contrario della Commissione.

Rispetto alle corrispondenti disposizioni del disegno di legge C. 2260 (articolo 6, commi 2, primo periodo, e 3) il testo del Senato: aggiunge la previsione dell'intesa con la Conferenza unificata; aggiunge la previsione della notifica preventiva alla Commissione dell'Unione europea; formula diversamente il riferimento al parere delle organizzazioni di categoria (il dise-

gno di legge C. 2260 recita « tenuto conto delle valutazioni delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative della filiera »).

Per quanto riguarda in particolare le procedure di verifica della compatibilità comunitaria, introdotte dal Senato in recepimento del parere della Commissione politiche comunitarie, ricorda che sul testo iniziale della proposta di legge S. 1331, che non prevedeva tali procedure, è stata attivata dal Governo la procedura di informazione nel settore delle norme e regolamentazioni tecniche, ai sensi della direttiva 98/34 CE. Nell'ambito di tale procedura sono già pervenuti alcuni pareri negativi di Stati membri (risultano trasmessi alla nostra Commissione quelli della Spagna e della Repubblica federale tedesca), il cui effetto è quello di determinare un obbligo di astensione dalla adozione del provvedimento (obbligo ad oggi prorogato sino al 17 maggio 2010).

Ritiene pertanto che il nuovo testo licenziato dal Senato possa superare il problema, per quanto riguarda l'approvazione della legge (la verifica di compatibilità è infatti riferita ai decreti attuativi): è tuttavia necessario che il Governo fornisca chiarimenti sul punto.

L'articolo 3, che non trova riscontro nel disegno di legge C. 2260, prevede (comma 1) che, fatte salve le competenze del MI-PAAF, le regioni dispongano per tutte le filiere interessate l'effettuazione dei controlli sull'applicazione delle disposizioni recate dalla legge e dai decreti attuativi. Il comma 2, modificando le disposizioni di attuazione del Codice di procedura penale, inserisce gli ufficiali ed agenti del Corpo Forestale dello Stato nell'ambito delle sezioni di polizia giudiziaria.

L'articolo 4 prevede che, salvo che il fatto costituisca reato, chiunque ponga in vendita o metta altrimenti in commercio prodotti alimentari non etichettati in conformità alle nuove disposizioni recate dalla legge in esame e dai decreti sia punito con: una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 a 9.500 euro; la confisca dei prodotti.

Il disegno di legge C. 2260 prevede (articolo 6, comma 4) la sola sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 10.000 euro.

L'articolo 5, corrispondente all'articolo 6, comma 5, del disegno di legge C. 2260, abroga l'articolo 1-*bis* del decreto-legge n. 157 del 2004, che aveva introdotto disposizioni, rimaste peraltro inattuato, aventi finalità analoghe a quelle della norma in commento. Nel testo del Senato l'abrogazione è fatta decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti attuativi anziché da quella di entrata in vigore della legge, come prevede invece il disegno di legge C. 2260.

L'articolo 6, che non trova riscontro nell'atto C. 2260, contiene norme transitorie volte a consentire lo smaltimento delle scorte di prodotti privi delle indicazioni previste dalle nuove norme, purché etichettati prima della scadenza del termine (novanta giorni dalla pubblicazione in *Gazzetta* ufficiale dei decreti attuativi) dal quale viene fatta decorrere l'entrata in vigore degli obblighi previsti dalla legge in esame. Tali prodotti potranno essere venduti entro i centottanta giorni successivi.

Per quanto detto, propone alla Commissione di adottare come testo base il testo del disegno di legge C. 2260. Per quanto riguarda, in particolare, l'articolo 6, in materia di etichettatura, si farà carico di presentare un emendamento interamente sostitutivo che recepisca il testo licenziato dal Senato.

Formula infine l'auspicio che la Commissione possa evitare che, in definitiva, il testo si traduca in un aumento degli adempimenti burocratici a carico degli operatori del settore.

Il Sottosegretario Antonio BUONFIGLIO ricorda che, come comunicato dal presidente all'inizio della seduta, il Ministro per i rapporti con il Parlamento ha precisato con lettera che il termine di differimento della messa in vigore del provvedimento, ai sensi della citata direttiva 98/34/CE e della predetta legge n. 317 del 1986, è fissato al 17 maggio 2010.

Giuseppe RUVOLO (UdC) ritiene pertanto che l'accelerazione data all'esame del disegno di legge C. 2260 non sia fondata su alcun motivo di urgenza, anche tenuto conto del fatto che i lavori erano stati interrotti per attendere l'approvazione e la trasmissione del disegno di legge S 1331, annunciato nella seduta del 29 settembre e pubblicato sul resoconto di ieri. Si chiede quindi se tale calendarizzazione, per esclusione, non sia dovuta al semplice fatto di non avere altri argomenti da mettere in calendario.

Sandro BRANDOLINI (PD) osserva come la proposta di legge S. 1331 (C. 2743), approvato all'unanimità al Senato, da una prima lettura, non presenti elementi particolarmente problematici, rimandando il problema all'emanazione di successivi decreti, mentre altrettanto non possa dirsi per il disegno di legge C. 2260. Esso, infatti, oltre al tema pur importante dell'etichettatura, affronta una pluralità di problematiche assai più stringenti rispetto all'esigenza di dare risposte in termini di rilancio e innovazione del settore agroalimentare. Rileva, in particolare, il contenuto dell'articolo 1, che prevede l'estensione dei contratti di filiera e di distretto a tutto il territorio nazionale, che può rappresentare una risposta per affrontare i problemi che sono alla base della crisi del settore. Ritiene opportuno pertanto procedere alla costituzione di un Comitato ristretto per procedere ad una analisi compiuta e rapida del provvedimento e individuare un testo più organico e più utile per il mondo agricolo ed agroalimentare. Manifesta a tal fine disponibilità ad accogliere anche la proposta di un calendario dei lavori molto serrato.

Anita DI GIUSEPPE (IdV) rileva come lo spirito del provvedimento, teso ad aumentare la disponibilità di informazioni al consumatore, contribuendo in tal modo anche ad una maggiore tutela della sua salute, incontra il favore del proprio gruppo. Osserva però che proprio tale circostanza dovrebbe indurre a maggiore ponderazione ed approfondimento dei

temi affrontati dal testo in esame, mentre il tempo concesso per l'esame del provvedimento non appare sufficiente allo scopo.

Luca BELLOTTI (Pdl) osserva che le norme contenute nei provvedimenti, tra le quali quelle riguardanti le agroenergie e l'etichettatura, rappresentano materie rilevanti, oggetto di intervento nazionale ed europeo. È pertanto necessario che la Commissione rediga un testo che tenga conto, in particolare, anche dei recenti interventi legislativi nazionali. Fa presente infine che occorre anche riflettere sulla presenza della grande distribuzione organizzata estera in Italia, non controbilanciata da una corrispondente presenza della grande distribuzione organizzata italiana all'estero.

Angelo ZUCCHI, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame alla seduta di martedì 6 ottobre, in cui sarà deliberata l'adozione del testo base per il seguito dell'esame. Resta inteso che, tenuto conto di quanto convenuto nell'ambito dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti di gruppo, alla luce di quanto deciso dalla Conferenza dei presidenti dei gruppi, che ha previsto l'avvio della discussione in Assemblea del disegno di legge C. 2260 a partire da lunedì 12 ottobre, il termine per la presentazione di eventuali emendamenti sarà fissato a martedì 6 ottobre, alle ore 17.

La seduta termina alle 9.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Giovedì 1° ottobre 2009. — Presidenza del vicepresidente Angelo ZUCCHI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, Antonio Buonfiglio.

La seduta comincia alle ore 9.

Angelo ZUCCHI, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle

sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-01854 Ruvolo: Rateizzazione dei debiti relativi alle quote-latte.

Giuseppe RUVOLO (UdC), si riserva di intervenire in sede di replica.

Il Sottosegretario Antonio BUONFIGLIO risponde alla interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Giuseppe RUVOLO (UdC), replicando, sottolinea la propria insoddisfazione a causa della mancanza di elementi concreti nella risposta del Governo, che si è limitato a fornire una mera congerie di dati e di numeri di scarsa utilità, almeno ad una prima e sommaria analisi. Pur ripromettendosi pertanto di formulare ulteriori osservazioni, nelle opportune sedi, nel merito dei dati forniti dal Governo, fa presente come la legge n. 33 del 2009, che, nelle intenzioni dello stesso Governo, avrebbe dovuto risolvere i problemi legati alle quote latte, non abbia in realtà offerto soluzioni al malessere degli allevatori che hanno portato avanti la propria attività nel pieno rispetto della legge, e non abbia dato risposta nemmeno al grave problema del crollo del prezzo all'origine del latte.

5-01855 Oliverio: Trasferimento delle risorse del Fondo di solidarietà nazionale.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD), si riserva di intervenire in sede di replica.

Il Sottosegretario Antonio BUONFIGLIO risponde alla interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Sandro BRANDOLINI (PD) (PD), replicando, ritiene che il Governo non abbia

risposto alla principale questione posta nella interrogazione, relativamente al notevole ritardo con il quale vengono erogate le risorse del Fondo di solidarietà nazionale, tanto che i consorzi di difesa si apprestano ad inviare cartelle di pagamento superiori a quelle dell'anno precedente. È quindi urgente intervenire non solo per il 2008, ma anche per avviare i pagamenti per il 2009, al fine di evitare che la emissione di cartelle di importo più elevato possa arrecare ulteriori disagi agli agricoltori, già provati dalla perdurante crisi dei prezzi del mercato ortofrutticolo.

5-01856 Beccalossi: Provvedimenti urgenti per il settore della pesca del pesce spada.

Basilio CATANOSO (Pdl) si riserva di intervenire in sede di replica.

Il Sottosegretario Antonio BUONFIGLIO risponde alla interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Basilio CATANOSO (Pdl), nel ringraziare il Governo per l'attenzione manifestata, anche con riferimento alla possibilità di percepire un risarcimento a titolo di indennizzo, ritiene che tale sforzo dovrebbe essere completato con la previsione

in sede europea di interventi mirati con riferimento alle modalità e agli strumenti utilizzati per la pesca. Ciò è tanto più necessario per consentire la piena tutela del patrimonio ittico in tutte le sue fasi di sviluppo.

Angelo ZUCCHI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 9.15.

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 1° ottobre 2009.

Sulla crisi del mercato ortofrutticolo.

Audizione dei rappresentanti della First international association fruit (AOP-FINAF), dell'AOP-Gruppo mediterraneo e dell'Organismo interprofessionale Ortofrutta Italia.

L'audizione si è svolta dalle 9.15 alle 10.05.

ALLEGATO 1

Interrogazione n. 5-01854 Ruvolo: Rateizzazione dei debiti relativi alle quote-latte.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In riferimento all'interrogazione indicata in oggetto, si precisa quanto segue. L'Agea ha intimato il versamento del prelievo esigibile a 1.997 produttori per un importo pari a 730 milioni di euro.

Di questi, risultano aver ottenuto la sospensiva dal TAR Lazio 726 produttori per un importo pari a 337 milioni di euro.

Per contro, ci sono 236 produttori che hanno presentato la richiesta di rateizzazione per un importo pari a 68 milioni di euro; per questi potrà proseguire la procedura di rateizzazione prevista dalla legge 33/2009.

Inoltre, si rilevano 50 produttori con debiti esigibili contenuti per i quali risulta riscosso il debito esigibile, per un importo pari a 313 mila euro.

Restano al momento 985 produttori per i quali, non appena scaduti i termini di presentazione delle richieste di rateizzazione, sarà necessario riattivare le procedure di riscossione coattiva, per un importo pari ad oltre 300 milioni di euro.

In merito, infine, ai ricorsi presentati al TAR Lazio e che hanno ottenuto la tutela cautelare fino al termine dell'istruttoria che ha ordinato di depositare apposita documentazione, si fa presente che questa Amministrazione sta completando la predisposizione della documentazione richiesta dal TAR Lazio e nel contempo ha interessato l'Avvocatura Generale dello Stato per l'eventuale appello cautelare.

ALLEGATO 2

Interrogazione n. 5-01855 Oliverio: Trasferimento delle risorse del Fondo di solidarietà nazionale.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In riferimento all'interrogazione indicata in oggetto, si precisa che i finanziamenti del Fondo di solidarietà nazionale provenienti dal Fondo della Protezione Civile, per gli interventi compensativi ex post dei danni, sono stati annualmente ripartiti ed erogati alle Regioni preposte all'attuazione delle misure di intervento. Anche le disponibilità dell'anno in corso, pari a euro 37,197 milioni, sono state ripartite ed erogate alla Regioni mediante accredito nei rispettivi conti correnti aperti presso la Tesoreria Centrale.

Con riguardo agli incentivi sulla spesa per il pagamento dei premi assicurativi, si precisa che per il 2007 sono stati integralmente pagati i contributi nel limite massimo previsto dalla legge a favore di tutti i soggetti che hanno presentato le domande di intervento nei termini e con le modalità previste.

Relativamente agli anni 2008 e 2009, si rappresenta quanto segue:

ANNO 2008*1. Disponibilità di bilancio.*

Lo stanziamento iniziale di bilancio del 2008 per gli incentivi assicurativi è stato di 220 milioni di euro; a seguito della decurtazione di 32 milioni di euro circa, operata in applicazione dell'articolo 1, comma 507, della legge n. 296/06 (legge finanziaria 2007), tale stanziamento si è ridotto a 188 milioni di euro.

La disponibilità effettiva del 2008 di 188 milioni di euro è stata interamente utilizzata per coprire le seguenti esigenze:

119 milioni di euro per completare i pagamenti dei saldi contributivi sulla spesa

assicurativa del 2007 e anni precedenti;

69 milioni per il pagamento degli anticipi contributivi sulla spesa assicurativa del 2008.

Con la disponibilità di 69 milioni di euro, è stato possibile erogare l'anticipo contributivo, in prossimità dei pagamenti dei premi assicurativi per il 2008 (prima decade di dicembre 2008) da parte dei consorzi di difesa e delle cooperative di difesa, del 30,65 per cento sul contributo massimo concedibile, anziché del 50 per cento previsto dalla legge.

Per il pagamento dei saldi contributivi del 2008, è intervenuta a fine anno 2008 una ulteriore disponibilità di 66 milioni di euro, grazie ad un emendamento all'articolo 1 bis della legge 30 dicembre 2008, n. 205, di conversione del decreto legge n. 171/08.

Pertanto la disponibilità complessiva per gli incentivi assicurativi del 2008 è stata elevata a 135 milioni di euro.

2. Ulteriori fabbisogni di spesa per il 2008.

La spesa per il pagamento del contributo statale del 2008, accertata a consuntivo sulla base dei dati di polizza acquisiti nella banca dati assicurativi, è di 237 milioni di euro. Poiché, come avanti evidenziato, la disponibilità complessiva di bilancio utilizzabile per il medesimo anno è stata di 135 milioni di euro, per assicurare l'erogazione del contributo nella misura massima prevista dalla legge, come avvenuto negli anni passati, sarà necessa-

rio un ulteriore stanziamento integrativo di 102 milioni di euro (135+102 = 237).

ANNO 2009

La legge finanziaria del 2009 non reca alcuno stanziamento di bilancio per il pagamento degli incentivi assicurativi. Attualmente sono ancora in corso le stipule dei contratti assicurativi e non si dispone dei dati di polizza definitivi. Tuttavia, sulla base della spesa rilevabile dai dati provvisori già pervenuti e tenuto conto dell'ulteriore incremento desumibile dai dati di consuntivo del 2008 e tenendo conto della crescita costante registrata negli ultimi anni, il fabbisogno per l'assicurazione del-

l'anno in corso può essere stimato in 250 milioni di euro.

ANNO 2010

Per gli incentivi assicurativi del 2010, in attuazione del Regolamento CE n. 73/09 e del Piano operativo dell'OCM vino, già si dispone di uno stanziamento comunitario complessivo di 113 milioni di euro.

Per assicurare il livello contributivo degli anni passati, e per coprire i rischi non finanziabili con i fondi comunitari, come le strutture aziendali, tenendo conto dell'andamento crescente del ricorso all'assicurazione, si rende necessaria una integrazione a carico del bilancio nazionale di almeno 140 milioni di euro.

ALLEGATO 3

Interrogazione n. 5-01856 Beccalossi: Provvedimenti urgenti per il settore della pesca del pesce spada.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In riferimento all'interrogazione indicata in oggetto, si precisa quanto segue.

Il pesce spada è una delle specie la cui attività di cattura è sottoposta alla gestione della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT), che è un'organizzazione regionale composta da 42 membri.

Gli Stati membri dell'Unione europea, tra cui l'Italia, sono rappresentati in seno al predetto organo dalla Commissione europea.

In particolare, il Comitato permanente per la ricerca e le statistiche (SCRS) dell'ICCAT elabora le valutazioni scientifiche su cui si fondano le decisioni sulla gestione delle risorse ittiche e, in questa fase, il citato Comitato sta elaborando un apposito documento scientifico in cui verrà reso noto l'attuale stato di sfruttamento di tutte le risorse, tra cui il pesce spada.

Ciò detto, ogni iniziativa, anche normativa, in favore delle marinerie italiane interessate è necessariamente subordinata alla previa emanazione del predetto documento del Comitato permanente per la ricerca (SCRS) sullo stato delle risorse ittiche.

Peraltro, ogni eventuale proposta normativa meno restrittiva da adottare, considerando che la Commissione europea ha la rappresentanza degli Stati membri in seno all'ICCAT, dovrà essere in ogni caso concertata con gli altri Stati dell'U.E.

Per quanto attiene la necessità di adottare nuovi provvedimenti normativi per destinare aiuti aggiuntivi nei confronti delle marinerie interessate dal fermo della pesca del pesce spada, introdotto dall'articolo 89 del Reg. (CE) n. 43/2009, si ritiene che il sistema di ammortizzatori sociali esistenti, di recente esteso al settore ittico, possa soddisfare le esigenze e le richieste delle predette marinerie.

Al riguardo, si precisa che il Governo ha esteso al settore della pesca, con la legge 2 agosto 2008, n. 129, di conversione del decreto-legge 3 giugno 2008 n. 97, la cassa integrazione guadagni straordinaria con uno stanziamento di 10 milioni di euro per l'annualità 2008.

In attuazione di tale norma, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali ha adottato il decreto n. 44768 del 23 dicembre 2008 recante « Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il personale imbarcato dipendente e per i soci lavoratori imbarcati delle imprese di pesca in crisi ».

Inoltre, il Governo con legge 9 aprile 2009, n. 33, ed in particolare ai sensi dell'articolo 7-ter, ha esteso la cassa integrazione straordinaria a tutti i settori e a tutte le tipologie di lavoro, istituendo, altresì, un fondo per l'occupazione che consentirà l'utilizzo di ulteriori 10 milioni di euro per la cassa integrazione straordinaria applicata al settore ittico per l'anno in corso.

INDICE GENERALE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Conversione in legge del decreto-legge legge 25 settembre 2009, n. 134, recante disposizioni urgenti per garantire la continuità del servizio scolastico ed educativo per l'anno 2009-2010. C. 2724 Governo (Parere alla Commissione XI) (<i>Esame e conclusione. Parere con osservazione</i>)	3
--	---

GIUNTA DELLE ELEZIONI

COMITATO PERMANENTE PER LE INCOMPATIBILITÀ, LE INELEGGIBILITÀ E LE DECADENZE	7
--	---

III Affari esteri e comunitari

SEDE REFERENTE:

Sui lavori della Commissione	8
Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno dell'Arabia Saudita per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Riad il 13 gennaio 2007. C. 2718 Governo, approvato dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	10
Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno Hascemita di Giordania per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta ad Amman il 16 marzo 2004. C. 2719 Governo, approvato dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	12
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Emirati Arabi Uniti relativo alla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Dubai il 13 dicembre 2003. C. 2552 Governo, approvato dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	13

INTERROGAZIONI:

5-01716 Corsini: Su un caso di sottrazione internazionale di minore in Indonesia	15
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	18
5-01835 Narducci: Sulla ristrutturazione della rete diplomatico-consolare	15
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	19
5-01507 Froner: Sul disastro aereo dell'Airbus Air France del 31 luglio 2009	16
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	20
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	16

COMITATO PERMANENTE SUI DIRITTI UMANI.**INDAGINE CONOSCITIVA:**

Indagine conoscitiva sulle violazioni dei diritti umani nel mondo.

Audizione di Estela Carlotto, Presidente dell'Associazione *Abuelas de Plaza de Mayo*, e di Remo Carlotto, presidente della Commissione diritti umani della Camera dei deputati della Repubblica Argentina (*Svolgimento e conclusione*) 16

ERRATA CORRIGE 17

V Bilancio, tesoro e programmazione**SEDE REFERENTE:**

Nota di aggiornamento al Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2010-2013. Doc. LVII, n. 2-bis (*Esame e conclusione*) 22

SEDE CONSULTIVA:

Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione sulla responsabilità civile per i danni dovuti a inquinamento da combustibile delle navi, con allegato, fatta a Londra il 23 marzo 2001, nonché norme di adeguamento all'ordinamento interno. C. 2540 Governo. (Parere alle Commissioni III e IX) (*Seguito dell'esame e conclusione – Nulla osta*) 27

VI Finanze**SEDE CONSULTIVA:**

Nota di aggiornamento al Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2010-2013. Doc. LVII, n. 2-bis (Parere alla V Commissione) (*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole*) 29

ALLEGATO 1 (*Proposta di parere del Relatore*) 40

ALLEGATO 2 (*Parere approvato dalla Commissione*) 42

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno dell'Arabia Saudita per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo. C. 2718 Governo, approvato dal Senato (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 30

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno Hascemita di Giordania per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo. C. 2719 Governo, approvato dal Senato (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 35

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 39

VII Cultura, scienza e istruzione**SEDE CONSULTIVA:**

DL 134/09: Disposizioni urgenti per garantire la continuità del servizio scolastico ed educativo per l'anno 2009-2010. C. 2724 Governo (Parere alla XI Commissione) (*Esame e rinvio*) . 44

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici**SEDE CONSULTIVA:**

Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione sulla responsabilità civile per i danni dovuti a inquinamento da combustibile delle navi, con allegato, fatto a Londra il 23 marzo 2001, nonché norme di adeguamento all'ordinamento interno. C. 2540 Governo (Parere alle Commissioni riunite III e IX) (*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole*) 45

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 46

INTERROGAZIONI:

5-00056 Caparini: raccordo autostradale tra A4 e la Val Trompia	46
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	48
5-01061 Iannuzzi: adeguamento raccordo A3 Salerno – Mercato S. Severino	46
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	49
5-01618 Lovelli: realizzazione barriere antirumore su A7 loc. Serravalle Scrivia	47
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	50
5-01692 Cassinelli: lavori di manutenzione nella galleria Monte Galletto su autostrada A7	47
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	51

X Attività produttive, commercio e turismo

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno dell'Arabia Saudita per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Riad il 13 gennaio 2007. C. 2718 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione).	
Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno Hascemita di Giordania per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta ad Amman il 16 marzo 2004. C. 2719 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame congiunto e conclusione – Pareri favorevoli</i>)	52

XI Lavoro pubblico e privato

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI:

Predisposizione del programma dei lavori per il periodo ottobre-dicembre 2009	56
---	----

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni Unite sullo <i>status</i> dello Staff College del Sistema delle Nazioni Unite in Italia. C. 2674 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	56
Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno dell'Arabia Saudita per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Riad il 13 gennaio 2007. C. 2718 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	58
Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno Hascemita di Giordania per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta ad Amman il 16 marzo 2004. C. 2719 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	59
AVVERTENZA	60

XIII Agricoltura

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per il rafforzamento della competitività del settore agroalimentare C. 2260 Governo e C. 2743, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento pdl C. 2743</i>)	61
---	----

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-01854 Ruvolo: Rateizzazione dei debiti relativi alle quote-latte	65
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	67
5-01855 Oliverio: Trasferimento delle risorse del Fondo di solidarietà nazionale	65
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	68

5-01856 Beccalossi: Provvedimenti urgenti per il settore della pesca del pesce spada	66
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	70
AUDIZIONI INFORMALI:	
Sulla crisi del mercato ortofrutticolo.	
Audizione dei rappresentanti della First international association fruit (AOP-FINAF), dell'AOP-Gruppo mediterraneo e dell'Organismo interprofessionale Ortofrutta Italia	66

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.*

€ 1,58



16SMC0002270